

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1769/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/89 in relazione al dazio antidumping definitivo su talune importazioni di videocassette originarie di Hong Kong** 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1770/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di qualità prodotti nelle regioni determinate di Jerez, Málaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas (secondo semestre 1992)** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1771/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità** 12
- Regolamento (CEE) n. 1772/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 15
- Regolamento (CEE) n. 1773/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 18
- Regolamento (CEE) n. 1774/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 21
- ★ **Decisione n. 1775/92/CECA della Commissione, del 30 giugno 1992, recante istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni semiprodotto di acciaio legato, originari della Turchia e del Brasile, che stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su tali importazioni, ed accettazione di un impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping relativa a tali prodotti** 23

Prezzo : 19 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 1776/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, relativo al magazzinaggio di prodotti cerealicoli e di riso destinati all'esportazione nei depositi doganali	27
Regolamento (CEE) n. 1777/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello	28
* Regolamento (CEE) n. 1778/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91	29
* Regolamento (CEE) n. 1779/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	30
Regolamento (CEE) n. 1780/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	34
Regolamento (CEE) n. 1781/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	39
Regolamento (CEE) n. 1782/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	41
Regolamento (CEE) n. 1783/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	44
Regolamento (CEE) n. 1784/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	45
Regolamento (CEE) n. 1785/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero	47
Regolamento (CEE) n. 1786/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	49
Regolamento (CEE) n. 1787/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine	51
Regolamento (CEE) n. 1788/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova	56
Regolamento (CEE) n. 1789/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina	59
Regolamento (CEE) n. 1790/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame	61
Regolamento (CEE) n. 1791/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	66
* Regolamento (CEE) n. 1792/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico	73
Regolamento (CEE) n. 1793/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, relativo alla fissazione del prezzo minimo di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 1514/92	74
* Regolamento (CEE) n. 1794/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88	75

Regolamento (CEE) n. 1795/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di ciliegie originarie della Turchia	76
Regolamento (CEE) n. 1796/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1591/92 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originari della Bulgaria	77
Regolamento (CEE) n. 1797/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92	78
* Regolamento (CEE) n. 1798/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero	79
* Regolamento (CEE) n. 1799/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1992/1993	80
* Regolamento (CEE) n. 1800/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che modifica gli importi compensativi adesione fissati nel settore dello zucchero dal regolamento (CEE) n. 581/86	81
* Regolamento (CEE) n. 1801/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1992/1993	83
* Regolamento (CEE) n. 1802/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che diminuisce i prezzi dei cereali fissati per la campagna 1992/1993 in applicazione del regime degli stabilizzatori	84
Regolamento (CEE) n. 1803/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	86
Regolamento (CEE) n. 1804/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	87

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

92/327/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa agli aiuti concessi dal governo belga ad alcune imprese del settore farmaceutico sotto forma di contratti di programma**

89

92/328/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa agli aiuti concessi dal governo francese in favore della cessione delle attività del gruppo MFL (Machines françaises lourdes) produttore di macchine utensili pesanti**

94

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1768/92 DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 1992****sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la ricerca nel settore farmaceutico contribuisce in modo decisivo al costante miglioramento della salute pubblica ;

considerando che i medicinali, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare ad essere sviluppati nella Comunità e in Europa solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente a incentivare tale ricerca ;

considerando che attualmente il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo medicinale e l'autorizzazione di immissione in commercio dello stesso riduce la protezione effettiva conferita dal brevetto ad una durata insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca ;

considerando che tali circostanze determinano una protezione insufficiente che penalizza la ricerca farmaceutica ;

considerando che la situazione attuale determina il rischio di un trasferimento dei centri di ricerca situati negli Stati membri verso quei paesi che offrono fin da adesso una migliore protezione ;

considerando che è opportuno prevedere una soluzione uniforme a livello comunitario e prevenire in tal modo una evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali che comporti ulteriori differenze tali da ostacolare la libera circolazione dei medicinali all'interno della Comunità e

da incidere, di conseguenza, direttamente sulla creazione e sul funzionamento del mercato interno ;

considerando che è pertanto necessaria la creazione di un certificato protettivo complementare per i medicinali la cui immissione in commercio sia stata autorizzata, il quale possa essere ottenuto dal titolare di un brevetto nazionale o europeo alle stesse condizioni in ciascuno Stato membro ; che, di conseguenza, il regolamento costituisce lo strumento giuridico più appropriato ;

considerando che la durata della protezione conferita dal certificato deve essere fissata in modo da permettere una protezione effettiva sufficiente ; che, a tal fine, il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto e di un certificato deve poter beneficiare complessivamente di quindici anni al massimo di esclusività, a partire dalla prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità del medicinale in questione ;

considerando tuttavia che, in un settore così complesso e sensibile come il settore farmaceutico, devono essere presi in considerazione tutti gli interessi in gioco, ivi compresi quelli della salute pubblica ; che, a questo fine, il certificato non deve essere rilasciato per una durata superiore a cinque anni ; che la protezione che esso conferisce deve inoltre essere strettamente limitata al prodotto oggetto dell'autorizzazione di immissione in commercio in quanto medicinale ;

considerando inoltre che si deve realizzare un giusto equilibrio per quanto riguarda la determinazione del regime transitorio ; che tale regime deve consentire all'industria farmaceutica comunitaria di compensare in parte il ritardo accumulato nei confronti dei principali concorrenti che beneficiano, da diversi anni, di una legislazione che assicura loro una protezione più adeguata e che occorre nel contempo vigilare affinché non venga compromessa la realizzazione di altri legittimi obiettivi connessi alle politiche perseguite in materia di sanità a livello sia nazionale che comunitario ;

considerando che è necessario determinare il regime transitorio applicabile alle domande di certificato depositate e ai certificati rilasciati conformemente alla legislazione nazionale, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ;

⁽¹⁾ GU n. C 114 dell'8. 5. 1990, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 94 e
GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 69 del 18. 3. 1991, pag. 22.

considerando che occorre accordare un regime specifico negli Stati membri la cui legislazione ha introdotto solo di recente la brevettabilità dei prodotti farmaceutici ;

considerando che occorre prevedere una limitazione adeguata della durata del certificato nel caso particolare di un brevetto già prolungato a norma di una legislazione nazionale specifica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per :

- a) medicinale, ogni sostanza o composizione presentate come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale ;
- b) prodotto, il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale ;
- c) brevetto di base, un brevetto che protegge un prodotto ai sensi della lettera b) in quanto tale, un processo di fabbricazione di un prodotto o un impiego di prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato ;
- d) certificato, il certificato protettivo complementare.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Ogni prodotto protetto da un brevetto nel territorio di uno Stato membro e soggetto, in quanto medicinale, prima dell'immissione in commercio ad una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi della direttiva 65/65/CEE⁽¹⁾ o della direttiva 81/851/CEE⁽²⁾, può formare oggetto di un certificato alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. 22 del 9. 12. 1965, pag. 369/65. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/341/CEE (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 11).

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/676/CEE (GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 15).

Articolo 3

Condizioni di rilascio del certificato

Il certificato viene rilasciato se, nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all'articolo 7, e alla data di tale domanda :

- a) il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore ;
- b) per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un'autorizzazione in vigore di immissione in commercio a norma — secondo il caso — della direttiva 65/65/CEE o della direttiva 81/851/CEE ;
- c) il prodotto non è già stato oggetto di un certificato ;
- d) l'autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale.

Articolo 4

Oggetto della protezione

Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda il solo prodotto oggetto dell'autorizzazione di immissione in commercio del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato.

Articolo 5

Effetti del certificato

Fatto salvo l'articolo 4, il certificato conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi.

Articolo 6

Diritto al certificato

Il diritto al certificato spetta al titolare del brevetto di base o al suo avente diritto.

Articolo 7

Domanda di certificato

1. La domanda di certificato dev'essere depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui per il prodotto, in quanto medicinale, è stata rilasciata l'autorizzazione di immissione in commercio menzionata nell'articolo 3, lettera b).

2. Nonostante il paragrafo 1, quando l'autorizzazione di immissione in commercio avviene prima del rilascio del brevetto di base, la domanda di certificato dev'essere depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.

Articolo 8**Contenuto della domanda di certificato**

1. La domanda di certificato deve contenere :
 - a) una richiesta per il rilascio di un certificato che contenga in particolare :
 - i) il nome e l'indirizzo del richiedente ;
 - ii) il nome e l'indirizzo del mandatario, se del caso ;
 - iii) il numero del brevetto di base nonché il titolo dell'invenzione ;
 - iv) il numero e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto di cui all'articolo 3, lettera b) e, qualora non sia la prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, anche il numero e la data di detta autorizzazione ;
 - b) una copia dell'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera b), da cui risulti l'identità del prodotto e che contenga, tra l'altro, il numero e la data dell'autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto, come previsto dall'articolo 4 bis della direttiva 65/65/CEE o dall'articolo 5 bis della direttiva 81/851/CEE ;
 - c) se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, in quanto medicinale, nella Comunità, l'indicazione dell'identità del prodotto così autorizzato e della disposizione giuridica in forza della quale è avvenuto il procedimento di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione di detta autorizzazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Gli Stati membri possono disporre che il deposito della domanda di certificato comporti il pagamento di una tassa.

Articolo 9**Deposito della domanda di certificato**

1. La domanda di certificato dev'essere depositata presso l'ufficio competente della proprietà industriale dello Stato membro che ha rilasciato o per il quale è stato rilasciato il brevetto di base e nel quale è stata ottenuta l'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera b) a meno che lo Stato membro non designi a tale fine un'altra autorità.
2. L'indicazione della domanda di certificato è pubblicata dall'autorità di cui al paragrafo 1. Tale indicazione deve contenere almeno i seguenti dati :
 - a) nome e indirizzo del richiedente ;
 - b) numero del brevetto di base ;
 - c) titolo dell'invenzione ;
 - d) numero o data dell'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera b) nonché il

prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa ;

- e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità.

Articolo 10**Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato**

1. Quando la domanda di certificato e il prodotto che ne è oggetto soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 rilascia il certificato.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 respinge la domanda di certificato se la domanda stessa, o il prodotto che ne è oggetto, non soddisfa le condizioni previste nel presente regolamento.
3. Se la domanda di certificato non soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 8 l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 invita il richiedente a rimediare, entro il termine assegnatogli, alle irregolarità constatate o all'eventuale mancato pagamento della tassa.
4. Qualora non sia posto rimedio entro il termine prescritto alle irregolarità o al mancato pagamento notificati in virtù del paragrafo 3, la domanda è respinta.
5. Gli Stati membri possono disporre che il rilascio del certificato da parte dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 avvenga senza esame delle condizioni previste dall'articolo 3, lettere c) e d).

Articolo 11**Pubblicazione**

1. L'indicazione del rilascio del certificato forma oggetto di una pubblicazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Tale indicazione deve contenere almeno i seguenti dati :
 - a) nome e indirizzo del titolare del certificato ;
 - b) numero del brevetto di base ;
 - c) titolo dell'invenzione ;
 - d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio di cui all'articolo 3, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa ;
 - e) se del caso, numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità ;
 - f) durata del certificato.

2. L'indicazione del rigetto della domanda di certificato forma oggetto di una pubblicazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Tale indicazione deve contenere almeno i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 12

Tasse annuali

Gli Stati membri possono disporre che il certificato sia soggetto al pagamento di tasse annuali.

Articolo 13

Durata del certificato

1. Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, ridotto di cinque anni.

2. Nonostante il paragrafo 1, la durata del certificato non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.

Articolo 14

Estinzione del certificato

Il certificato si estingue:

- a) al termine della durata prevista dall'articolo 13;
- b) per rinuncia del titolare;
- c) per mancato pagamento in tempo utile della tassa annuale fissata conformemente all'articolo 12;
- d) se e per tutto il periodo in cui il prodotto protetto da certificato non può più essere immesso sul mercato, a seguito del ritiro della o delle corrispondenti autorizzazioni di immissione sul mercato, conformemente alla direttiva 65/65/CEE o alla direttiva 81/851/CEE. L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 è abilitata a decidere d'ufficio oppure su richiesta di un terzo in merito all'estinzione del certificato.

Articolo 15

Nullità del certificato

1. Il certificato è nullo,
 - a) se è stato rilasciato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 3;
 - b) se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale;
 - c) se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo l'estinzione del brevetto di base sussistono cause di nullità che

avrebbero giustificato l'annullamento oppure la limitazione.

2. Chiunque può depositare una domanda di dichiarazione di nullità o intentare un'azione di annullamento del certificato presso l'organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, per annullare il brevetto di base corrispondente.

Articolo 16

Pubblicazione dell'indicazione relativa all'estinzione o alla nullità

Se il certificato si estingue conformemente all'articolo 14, lettera b), c) o d), oppure se viene dichiarato nullo conformemente all'articolo 15, un'indicazione in merito viene pubblicata dall'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 17

Ricorsi

Le decisioni dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 o dell'organo di cui all'articolo 15, paragrafo 2 adottate in applicazione del presente regolamento, sono soggette agli stessi ricorsi previsti dalla legislazione nazionale contro decisioni analoghe in materia di brevetti nazionali.

Articolo 18

Procedura

1. In mancanza di disposizioni di procedura stabilite nel presente regolamento si applicano al certificato le disposizioni di procedura applicabili in virtù della legislazione nazionale al brevetto di base corrispondente, a meno che essa non contempli disposizioni di procedura speciali in merito ai certificati.
2. Nonostante il paragrafo 1, è esclusa la procedura di opposizione ad un certificato già rilasciato.

Articolo 19

Disposizioni Transitorie

1. Qualsiasi prodotto che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità dopo il 1° gennaio 1985 può formare oggetto di un certificato.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Danimarca e in Germania, la data del 1° gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1988.

Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Belgio e in Italia, la data del 1° gennaio 1985 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1982.

2. La domanda di certificato ai sensi del paragrafo 1 deve essere depositata entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 20

Il presente regolamento non si applica né ai certificati rilasciati conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, né alle domande di certificato depositate in conformità di detta legislazione prima della data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 21

Negli Stati membri le cui legislazioni in vigore alla data del 1° gennaio 1990 non prevedevano la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, il presente regolamento si applica allo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 19 non si applica nei suddetti Stati membri.

Articolo 22

Qualora un certificato sia rilasciato per un prodotto protetto da un brevetto che, prima dell'entrata in vigore

del presente regolamento, sia stato prorogato o abbia formato oggetto di una richiesta di proroga, in virtù della legislazione nazionale, la durata di tale certificato è ridotta del numero di anni eccedenti i venti anni di durata del brevetto.

DISPOSIZIONE FINALE*Articolo 23***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1769/92 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/89 in relazione al dazio antidumping definitivo su talune importazioni di videocassette originarie di Hong Kong

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

I. PRECEDENTE PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1768/89 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 21,9 % sulle importazioni di nastri video in cassette VHS (in seguito : « videocassette »), di cui al codice NC ex 8523 13 00, originari di Hong Kong, eccettuati i prodotti di diverse società, indicate specificamente, che erano soggetti ad un'aliquota del dazio inferiore oppure erano esenti dal dazio.
- (2) Nel punto 43 del regolamento (CEE) n. 1768/89, relativo alle società che hanno iniziato oppure che inizieranno ad esportare nella Comunità la propria produzione di videocassette dopo il periodo dell'inchiesta (nuovi esportatori), il Consiglio ha osservato che la Commissione era disposta ad iniziare senza indugio un procedimento di riesame, se gli esportatori interessati potevano dimostrare con sufficienti elementi di prova di non aver effettuato esportazioni dei prodotti in questione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Le società dovevano inoltre dimostrare di aver iniziato oppure di aver intenzione di iniziare tali esportazioni dopo il periodo dell'inchiesta e di non aver alcun legame con le società sottoposte all'inchiesta.

II. RIESAME

- (3) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in data 12 ottobre 1991 ⁽³⁾

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3522/90 (GU n. L 343 del 7. 12. 1990, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. C 266 del 12. 10. 1991, pag. 7.

la Commissione, previa consultazione in sede di comitato consultivo e conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha iniziato un riesame del regolamento (CEE) n. 1768/89 per quanto riguarda una società di Hong Kong, la Bico Magnetic Ltd. La società aveva affermato di non aver esportato i prodotti soggetti al dazio antidumping nel periodo dell'inchiesta (1° gennaio-30 novembre 1987). Essa aggiungeva di non aver alcun legame con le società sottoposte alla precedente inchiesta, nei cui confronti erano state accertate pratiche di dumping. Non sono inoltre emersi elementi di prova del fatto che la società in questione abbia mai esportato videocassette nella Comunità. La Commissione ha quindi avviato un'inchiesta per verificare se la Bico Magnetics Ltd potesse essere considerata un nuovo esportatore e per determinare l'eventuale margine di dumping ad essa attribuibile.

III. RISULTATI DELL'INCHIESTA**1. Nuovo esportatore**

- (4) Dall'inchiesta è emerso che la Bico Magnetics Ltd non aveva precedentemente esportato, né prodotto videocassette destinate all'esportazione nella Comunità e che ora intendeva iniziare ad esportare. Si è inoltre constatato che la società non era legata agli esportatori soggetti al precedente procedimento e nei cui confronti erano state accertate pratiche di dumping. Il Consiglio conferma quindi che la società deve essere considerata un nuovo esportatore e che il riesame parziale del regolamento (CEE) n. 1768/89 era giustificato.

2. Valore nominale

- (5) Dato che la Bico Magnetics Ltd non ha venduto videocassette sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta relativa al presente riesame (1° gennaio 1991-30 giugno 1991), il valore normale è stato determinato in base al valore costruito del prodotto di cui trattasi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il valore costruito è stato calcolato in base a tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti nel

paese d'origine per i materiali e la fabbricazione dei modelli destinati all'esportazione nella Comunità, ai quali è stato aggiunto un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto.

- (6) Le spese generali, amministrative e di vendita sono state calcolate in riferimento alle spese registrate nei conti certificati della Bico Magnetics Ltd. Tali costi corrispondevano a quelli sostenuti da altri produttori di Hong Kong per le rispettive vendite di videocassette sul mercato interno, come era stato accertato durante le precedenti inchieste relative alle videocassette di Hong Kong.

È stato ritenuto opportuno applicare un margine di profitto dell'8 % sul fatturato, ovvero lo stesso margine utilizzato nel regolamento (CEE) n. 1768/89 per i produttori di videocassette di Hong Kong, che, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, può tuttora essere considerato il profitto che le società di Hong Kong realizzano normalmente sul mercato interno. Il Consiglio conferma tali risultanze.

- (7) È stato in tal modo determinato il valore normale dei modelli prodotti dalla Bico Magnetics Ltd e destinati all'esportazione nella Comunità, vale a dire la qualità normale.

3. Misure

- (8) Poiché è stato accertato che la Bico Magnetics Ltd non ha esportato videocassette nella Comunità, per i prodotti in esame non è stato possibile determinare i prezzi all'esportazione e calcolare i margini di dumping.
- (9) È comunque evidente che se i prezzi all'esportazione dei diversi modelli di videocassette venduti all'esportazione nella Comunità dalla Bico Magnetics Ltd fossero almeno pari al valore normale dei modelli corrispondenti, non sussisterebbero pratiche di dumping.

- (10) Il valore normale suddetto è inoltre inferiore al prezzo obiettivo determinato per l'industria comunitaria nel regolamento (CEE) n. 1768/89.

- (11) In tali circostanze, si ritiene che nei confronti delle importazioni nella Comunità di videocassette prodotte dalla Bico Magnetics Ltd debbano essere istituite misure adeguate per evitare che i prodotti siano venduti nella Comunità a prezzi inferiori al corrispondente valore normale.

IV. MODIFICA DELLE MISURE RIESAMINATE

- (12) Si è quindi ritenuto che il regolamento (CEE) n. 1768/89 debba essere modificato e che la società Bico Magnetics Ltd debba essere esentata dal dazio antidumping definitivo istituito sui nastri video in cassette VHS originari di Hong Kong per quanto riguarda i modelli E60, E90, E120, E180, E195, ed E240, di qualità normale, in quanto detti modelli saranno soggetti ad un dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo definito per i singoli modelli e il corrispondente prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento. Il prezzo minimo corrisponde al valore normale, debitamente adeguato al livello CIF.

- (13) La Bico Magnetics Ltd è stata informata dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva istituire dazi antidumping e ha avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni sulla proposta. L'esportatore interessato non ha comunicato alcuna osservazione.

- (14) I denunziati sono stati informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali il Consiglio intendeva modificare il regolamento (CEE) n. 1768/89 e non hanno comunicato alcuna osservazione.

- (15) Dato che riguarda un unico produttore di Hong Kong, il presente riesame non proroga la durata di validità del regolamento (CEE) n. 1768/89 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1768/89, è aggiunto il seguente comma :

« Il dazio di cui al paragrafo 2, lettera b) non si applica ai video nastri in cassette per i modelli E60, E90, E120, E180, E195 ed E240, di qualità normale, fabbricati ed espor-

tati nella Comunità dalla Bico Magnetics Ltd (Hong Kong) (codice addizionale Taric 8292); tali modelli sono soggetti ad un dazio antidumping pari alla differenza tra il prezzo sotto specificato per ciascuno di essi e il rispettivo prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato :

E60	E90	E120	E180	E195	E240
0,70 ecu	0,83 ecu	0,96 ecu	1,22 ecu	1,29 ecu	1,48 ecu

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

REGOLAMENTO (CEE) N. 1770/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di qualità prodotti nelle regioni determinate di Jerez, Málaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas (secondo semestre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma degli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, sono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei vini di qualità, qui di seguito indicati, provenienti dalla Spagna, nel quadro di contingenti tariffari comunitari annuali di:

- 358 120 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 41 e ex 2204 21 51,
- 435 000 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez, in recipienti di capacità superiore a due litri, dei codici NC ex 2204 29 41 e ex 2204 29 51,
- 15 000 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Málaga in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 49 e ex 2204 21 59, e
- 22 008 ettolitri di vini di qualità, prodotti nelle regioni determinate di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 21, ex 2204 21 23, ex 2204 21 31, ex 2204 21 33 e ex 2204 21 49;

che tuttavia, per quanto riguarda i vini di qualità prodotti nella regione determinata di Jerez, per rispettare le esigenze del mercato comunitario conviene aprire un solo contingente tariffario globale di 793 120 ettolitri; che questi contingenti sono aperti fino al 30 giugno 1992 dal regolamento (CEE) n. 1516/91 (1);

considerando che questi dazi sono ridotti al 12,5 % dei dazi di base al 1° gennaio 1992 e che essi saranno totalmente sospesi dal 1° gennaio 1993; che, conseguentemente, il volume dei contingenti suddetti deve essere ridotto in proporzione al tempo (pro rata temporis), in modo da coprire unicamente il periodo dal 1° luglio al 31

dicembre 1992, tenendo conto della percentuale media rappresentata dai quantitativi realmente importati durante gli ultimi tre anni contingenti precedenti per cui sono disponibili statistiche, cioè i secondi semestri del 1989, 1990 e 1991; che, in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 4161/87 (2) stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che è dunque opportuno, per determinare i dazi applicabili all'importazione di questi vini, aprire, per il periodo suindicato contingenti tariffari comunitari per i vini suddetti, ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo (3), prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna; che, di conseguenza, i contingenti tariffari comunitari sono soltanto applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo (4) tali dazi sono, per quanto riguarda i prodotti contemplati all'allegato II del trattato, totalmente sospesi a decorrere dal momento in cui essi hanno raggiunto un livello del 2 % o meno; che è opportuno pertanto applicare un dazio zero laddove i dazi doganali specifici non oltrepassino il 2 % ad valorem;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che non occorre prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità

(1) GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 4.

(2) GU n. L 395 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(4) GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 19.

di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizione e secondo la procedura prevista all'articolo 3; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° luglio al 31 dicembre 1992 i dazi doganali applicabili ai vini di qualità prodotti nelle regioni determinate sono sospesi parzialmente, nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codici NC (¹)	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (in ecu/hl)	Volume contingentale (in hl)
			dal 1° luglio al 31 dicembre 1992 (²)	
09.0317	{ ex 2204 21 41 ex 2204 21 51 ex 2204 29 41 ex 2204 29 51 }	Vini di Xeres	0,8	} 455 694
			0,8	
			0,8	
			0,9	
09.0310	ex 2204 21 49 ex 2204 21 59	Vini di Málaga	1,2	} 5 713
			1,4	
09.0312	{ ex 2204 21 21 ex 2204 21 23 ex 2204 21 31 ex 2204 21 33 ex 2204 21 49 }	Vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas	1,2	} 11 393
			1,4	
			1,8	

(¹) Codici Taric: vedi allegato.

(²) I presenti dazi doganali specifici sono riscossi solo quando il loro valore è superiore al 2 % ad valorem.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali

dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo i prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.0317	ex 2204 21 41 ex 2204 21 51 ex 2204 29 41 ex 2204 29 51	2204 21 41*10 2204 21 51*10 2204 29 41*10 2204 29 51*10
09.0310	ex 2204 21 49 ex 2204 21 59	2204 21 49*12 2204 21 59*12
09.0312	ex 2204 21 21 ex 2204 21 23 ex 2204 21 31 ex 2204 21 33 ex 2204 21 49	2204 21 21*10 2204 21 23*10 2204 21 31*10 2204 21 33*10 2204 21 49*21

REGOLAMENTO (CEE) N. 1771/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni filetti di naselli congelati e taluni trattamenti di certi prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità, nell'ambito delle sue relazioni esterne, si è impegnata ad aprire ogni anno, per periodi che vanno rispettivamente dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo contingenti tariffari comunitari di 5 000 tonnellate al dazio del 10 % per i filetti di naselli, presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard ») congelati e, dopo diversi adattamenti, di 1 870 000 ecu di valore aggiunto, in esenzione da dazio, per diversi trattamenti di perfezionamento per taluni prodotti tessili in traffico di perfezionamento passivo; che di conseguenza è opportuno aprire, per periodi e secondo gli elementi convenuti, i contingenti tariffari in questione;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuo di tutti gli interessati ai contingenti in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento dei contingenti stessi, dell'aliquota prevista per i medesimi a tutte le importazioni o reimpor-

tazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondano alle condizioni anzidette; che conviene prendere le misure necessarie allo scopo di assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevenendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dai volumi contingenziali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni o reimportazioni reali;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1992 il dazio doganale applicabile all'importazione dei seguenti prodotti è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato :

Numero d'ordine	Codice NC (¹)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazi del contingente (in %)
09.0037	ex 0304 20 57	Filetti di naselli (<i>Merluccius spp.</i>) presentati sotto forma di blocchi industriali con lische (« standard »), congelati	5 000	10

(¹) Codici Taric : 0304 20 57 * 31 e 0304 20 57 * 39.

2. Le importazioni dei filetti di naselli beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3687/91 (¹), sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie di prodotti interessati.

uguale o inferiore in virtù di un altro regime tariffario preferenziale.

Articolo 2

3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni che già beneficiano di un dazio doganale

1. Nel periodo dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1993 i dazi doganali applicabili alla reimportazione dei prodotti sotto indicati sono totalmente sospesi nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato :

(¹) GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente
09.25 01		Merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencate :	
		a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5809 00 00	
		b) torcitura o filatura, ritorcitura a cordoncino (câblage), testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5605 00 00	
		c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti dei seguenti codici NC :	
	5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili dei codici 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli del codice 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti « a catenella » :	
		— altri :	
	5606 00 91	— — Filati spiralati (vergolinati)	
	5606 00 99	— — altri	
	5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti del codice 5806 :	
	5801 10 00	— di lana o di peli fini	
		— di cotone :	
	5801 22 00	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	
	5801 23 00	— — altri velluti e felpe a trama	
	5801 24 00	— — Velluti e felpe a catena, rigati	
	5801 25 00	— — Velluti e felpe a catena, tagliati	
	5801 26 00	— — Tessuti di ciniglia	
		— di fibre sintetiche o artificiali :	
	5801 32 00	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	
	5801 33 00	— — altri velluti e felpe a trama	
	5801 34 00	— — Velluti e felpe a catena, rigati	
	5801 35 00	— — Velluti e felpe a catena, tagliati	
	5801 36 00	— — Tessuti di ciniglia	
	5801 90	— di altre materie tessili :	
	5801 90 10	— — di lino	
	5801 90 90	— — altri	
	5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti del codice 5806; superfici tessili « tufted », diverse dai prodotti del codice 5703	
	5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi	
	5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti del codice 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	
	5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	
	6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia	
	6002	Altre stoffe a maglia	

1 870 000 ecu
di valore
aggiunto

2. Per l'applicazione del presente articolo si intende :

a) per « trattamenti di perfezionamento » :

— ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettere a) e c) : il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock, l'impregnazione, l'apprettatura e le altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

— ai sensi del paragrafo 1, tabella, lettera b) : la torcitura o la filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

b) per « valore aggiunto » : la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla regolamenta-

zione comunitaria in materia, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito al momento della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati.

3. Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario.

Articolo 3

Entro questo stesso limite, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione e eventualmente di uno dei protocolli conclusi a seguito di tale adesione.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 5

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla

Commissione, al prelievo, sul volume contingente, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riserva non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione un accesso uguale e continuo ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 1772/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1992/1993, dai regolamenti (CEE) n. 2734/75⁽⁵⁾, (CEE) n. 1739/92⁽⁶⁾, (CEE) n. 1742/92 del Consiglio⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1801/92 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1737/92 della Commissione⁽⁹⁾ ha fissato in via provvisoria i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala a decorrere dal 1° luglio 1992; che è opportuno modificare il loro importo alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di prezzi;

considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal

regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹¹⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul mercato comunitario, nonché della qualità della merce offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dai regolamenti (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87⁽¹³⁾, e (CEE) n. 2734/75, sia che occorra effettuare gli adattamenti necessari applicando i coefficienti d'equivalenza previsti dal regolamento n. 158/67/CEE della Commissione⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2644/91⁽¹⁵⁾, e dal regolamento n. 159/67/CEE della Commissione⁽¹⁶⁾;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che con i regolamenti (CEE) nn. 518/92⁽¹⁷⁾, 519/92⁽¹⁸⁾ e 520/92⁽¹⁹⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione⁽²⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 955/92⁽²¹⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 83 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁹⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 126.

⁽¹⁰⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.

⁽¹¹⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.

⁽¹²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

⁽¹³⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 23.

⁽¹⁶⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2542/67.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽²⁰⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.

⁽²¹⁾ GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 26.

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92 ⁽²⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un

determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 giugno 1992;

considerando che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che dall'applicazione del complesso delle disposizioni summenzionate risulta che i prelievi devono essere fissati in conformità dell'allegato al presente regolamento; che tali prelievi sono modificati soltanto qualora la variazione degli elementi del calcolo porti ad un aumento o ad una diminuzione pari ad almeno 0,73 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	139,72 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	139,72 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	155,97 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	155,97 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	131,16
1001 90 99	131,16 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	151,27 ⁽⁶⁾
1003 00 10	123,30
1003 00 90	123,30 ⁽¹¹⁾
1004 00 10	106,79
1004 00 90	106,79
1005 10 90	139,72 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	139,72 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	145,21 ⁽⁴⁾
1008 10 00	47,36 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	98,90 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,23 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	45,23
1101 00 00	196,62 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	224,78 ⁽⁸⁾
1103 11 10	255,78 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	212,35 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1773/92 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che la tabella dei supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali, deve contenere un supplemento per il mese in corso ed un supplemento per ognuno dei tre mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2745/75 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili ai cereali;

considerando che ai sensi di detto regolamento, quando per un cereale il prezzo cif determinato il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è superiore al prezzo cif d'acquisto a termine per lo stesso cereale, il tasso del supplemento deve essere, in linea di massima, fissato ad un importo uguale alla differenza tra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il giorno della fissazione della tabella dei supplementi; che il prezzo cif d'acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ma sulla base delle offerte « porti Mare del Nord »; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido

per imbarco durante tale mese; che per un'importazione da effettuare durante gli ultimi due mesi di validità del titolo d'importazione detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale l'importazione è prevista;

considerando che se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,151 ECU/t, il tasso del supplemento è uguale a 0 ECU;

considerando che in particolari circostanze e in determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽⁷⁾, un supplemento si aggiunge al prelievo fissato in anticipo per i prodotti del codice NC 1107; che detto supplemento deve essere uguale, per 100 kg di prodotto trasformato, a quello applicabile, il giorno della presentazione della domanda del titolo alla quantità di prodotto di base presa in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 971/73 della Commissione, del 9 aprile 1973, relativo alla prefissazione del prelievo per la farina di frumento e di frumento segalato ⁽⁸⁾, si aggiunge un premio al prelievo fissato in anticipo per i prodotti del codice NC 1101 00 00 di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75; che tale premio deve essere uguale, per tonnellata di prodotto trasformato, a quello applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo per il prodotto di base, tenendo conto della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di farina;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 76.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁸⁾ GU n. L 95 dell'11. 4. 1973, pag. 10.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 giugno 1992;

considerando che dall'insieme delle predette disposizioni risulta che i supplementi devono essere stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo

quando l'applicazione delle suddette disposizioni implica una modifica superiore a 0,151 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0,39
0712 90 19	0	0	0	0,39
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,39
1005 90 00	0	0	0	0,39
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1774/92 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1992****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1612/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1612/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92⁽⁴⁾ il Consiglio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le

Repubbliche della Serbia e del Montenegro; che è necessario tener conto di tale divieto nella fissazione delle restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1612/92 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

2. Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	36,14 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	33,14 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	36,14 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	33,14 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3929
1701 99 10 100	39,29	
1701 99 10 910	39,79	
1701 99 10 950	38,29	
1701 99 90 100		0,3929

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

DECISIONE N. 1775/92/CECA DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

recante istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni semiprodotto di acciaio legato, originari della Turchia e del Brasile, che stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su tali importazioni, ed accettazione di un impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping relativa a tali prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 12,

sentito il comitato consultivo ai sensi della decisione suddetta,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con la decisione n. 891/92/CECA⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni semiprodotto di acciaio legato, originari della Turchia e del Brasile.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio alcuni esportatori hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione oppure hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni sul dazio.
- (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni dopo essere state informate.
- (4) Le osservazioni comunicate dalle parti oralmente e per iscritto sono state prese in considerazione e le

conclusioni della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

C. PRODOTTO IN ESAME

- (5) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori è emerso che, secondo la descrizione del prodotto di cui al punto 11 e all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 891/92/CECA, i dazi si applicano ad alcuni semiprodotto di acciaio rapido legato classificati nel codice NC 7224 90 15, che non sono oggetto dell'inchiesta. Si è quindi ritenuto opportuno modificare nel modo seguente la descrizione del prodotto, per escludere dall'applicazione del dazio alcuni prodotti di acciaio legato rapido: semiprodotto di acciaio legato, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo oppure ottenuti per colata continua, esclusi i semiprodotto di acciaio rapido, di cui ai codici NC 7224 90 09 ed ex 7224 90 15.

D. DUMPING**Turchia**

- (6) Dato che dopo l'istituzione del dazio provvisorio non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova, la Commissione considera definitive le risultanze in materia di dumping esposte nella decisione n. 891/92/CECA.

Sono quindi confermate le conclusioni provvisorie sulle pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni dalla Turchia.

Brasile

- (7) In base ai calcoli effettuati con il metodo indicato nei punti 15-18 e 20-25 della decisione n. 891/92/CECA, la Commissione ha determinato a titolo provvisorio un margine di dumping diverso per ciascuno dei quattro produttori brasiliani che hanno collaborato all'inchiesta.
- (8) Dato che, dopo l'istituzione del dazio provvisorio, non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova in merito al dumping riguardo alle esportazioni effet-

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18, rettificata nella GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 26.

tuate dalle società brasiliane Aços Anhanguera (Villares) SA, São Paulo e Aços Finos Piratini SA, Porto Alegre, le risultanze in materia di dumping relative alle esportazioni dei due produttori suddetti esposte nella decisione n. 891/92/CECA sono considerate definitive.

- (9) Per quanto riguarda la determinazione provvisoria del margine di dumping, la società Villares Indústrias de Base SA (Vibasa) ha affermato che la Commissione, per costruire il valore normale, ha inserito nell'importo globale delle spese generali, amministrative e di vendita da aggiungere ai costi di produzione alcune spese di vendita sul mercato interno in rapporto diretto con i prodotti in questione che non erano state sostenute nelle transazioni relative alle esportazioni nella Comunità. L'esportatore ha quindi chiesto un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), punti i) e v) della decisione n. 2424/88/CECA della Commissione.
- (10) In base agli elementi di prova forniti dall'esportatore, la Commissione ha accettato la richiesta e ha opportunamente ricalcolato la media ponderata del margine di dumping, che è stata definitivamente determinata al 4,9 % del prezzo all'esportazione cif frontiera comunitaria.
- (11) Per quanto riguarda la determinazione provvisoria del margine di dumping, la società Companhia Aços Especiais Itabira (Acesita) ha affermato che la Commissione ha sopravvalutato l'incidenza dell'inflazione sui costi di produzione utilizzati per la costruzione del valore normale, applicando un indice non appropriato per il corrispondente adeguamento.
- (12) La Commissione ha confermato che l'indice di adeguamento utilizzato per rendere comparabili il prezzo all'esportazione e il costo di produzione su base mensile aveva fatto aumentare eccessivamente il costo di produzione. Dato l'elevato tasso d'inflazione in Brasile, tale differenza ha avuto un'incidenza significativa sui risultati del calcolo del dumping e deve quindi essere corretta.
- (13) L'esportatore ha inoltre affermato, fornendo elementi di prova, che alcune voci delle spese di finanziamento dell'Acesita riguardavano altre attività del gruppo, quali il controllo di società affiliate e che quindi dovevano essere considerate non direttamente collegate alla produzione e alle vendite dei prodotti oggetto della procedura.
- (14) In base agli elementi di prova presentati, la Commissione ha tenuto conto delle argomenta-

zioni dell'esportatore e ha ricalcolato il margine di relativo relativo all'Acesita. La media ponderata del margine di dumping è stata quindi determinata a titolo definitivo all'8,5 % dei prezzi all'esportazione cif frontiera comunitaria.

E. MARGINI DI DUMPING

- (15) Le medie ponderate dei margini di dumping determinate a titolo definitivo ed espresse in percentuale dei prezzi all'esportazione cif frontiera comunitaria sono le seguenti:
- | | |
|--|--------|
| — Asil Celik, Istanbul, Turchia | 33,7 % |
| — Aços Anhanguera (Villares) SA, São Paulo, Brasile | 15,0 % |
| — Aços Especiais Itabira (Acesita), Belo Horizonte, Brasile | 8,5 % |
| — Villares Indústrias de Base SA, (Vibasa), São Paulo, Brasile | 4,9 % |
| — Aços Finos Piratini SA, Porto Alegre, Brasile | 1,7 % |
- (16) Nei confronti degli esportatori che non si sono manifestati nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha elaborato le sue risultanze in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) della decisione n. 2424/88/CECA. Nella fattispecie, per evitare l'elusione del dazio, si ritiene opportuno utilizzare i risultati dell'inchiesta ed applicare un margine di dumping del 33,7 % per la Turchia e del 15 % per il Brasile.

F. PREGIUDIZIO

- (17) Dato che non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova relativi al pregiudizio e alle sue cause, la Commissione conferma le conclusioni in materia di pregiudizio esposte nella decisione n. 891/92/CECA.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (18) Entro il termine fissato nell'articolo 2 della decisione n. 891/92/CECA non sono state ricevute osservazioni da parte degli utilizzatori dei prodotti in esame e soggetti ai dazi antidumping provvisori.
- (19) La Commissione conferma quindi la conclusione secondo la quale, nell'interesse della Comunità, devono essere prese misure di difesa nei confronti delle importazioni in dumping di semiproducti di acciaio legato originari della Turchia e del Brasile.

H. ALIQUOTA DEL DAZIO DEFINITIVO**Turchia**

- (20) Per quanto riguarda le esportazioni dalla Turchia, dato che le risultanze provvisorie della Commissione sono state confermate, l'importo del dazio antidumping definitivo corrisponde all'importo del dazio provvisorio.

Brasile

- (21) Dato che le risultanze della Commissione sono state confermate, fatta eccezione per le esportazioni effettuate dalle società Vibasa e Acesita, l'aliquota del dazio definitivo corrisponde all'aliquota del dazio provvisorio.
- (22) Per quanto riguarda le esportazioni effettuate dalle società Vibasa e Acesita e alla luce delle risultanze di cui ai punti 9 e 14, l'aliquota del dazio definitivo è pari al margine di dumping che è stato calcolato in base ai nuovi elementi presentati dagli esportatori interessati, dato che il livello di pregiudizio determinato nella decisione provvisoria e confermato a titolo definitivo è superiore a tale margine.

I. IMPEGNO

- (23) Un esportatore turco del prodotto, la società Asil Celik, dopo essere stato informato del fatto che le principali risultanze dell'inchiesta provvisoria sarebbero state confermate, ha offerto un impegno relativo alle sue esportazioni nella Comunità di semiprodotti di acciaio legato.
- (24) In seguito a tale impegno i prezzi dei prodotti in questione all'esportazione nella Comunità aumenterebbero della misura sufficiente per eliminare il pregiudizio provocato all'industria comunitaria. La Commissione ritiene che, sul piano amministrativo, sia possibile verificare l'osservanza dell'impegno. La Commissione considera quindi accettabile l'impegno offerto.
- (25) In caso di violazione o di ritiro dell'impegno da parte del produttore interessato, la Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 della decisione n. 2424/88/CECA, può istituire immediatamente un dazio provvisorio in base ai risultati e alle conclusioni della presente inchiesta. La Commissione può successivamente istituire un dazio definitivo in base ai dati raccolti nella presente inchiesta.
- (26) Il comitato consultivo non ha mosso obiezioni in merito alla linea di condotta proposta.

J. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (27) In considerazione dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio subito dai produttori

comunitari, si ritiene necessario che gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio siano riscossi definitivamente sino all'importo del dazio definitivamente istituito. Gli importi in eccedenza rispetto alle aliquote dei dazi definitivi devono essere liberati.

- (28) In considerazione di quanto esposto nel punto 5, le garanzie costituite a titolo di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcuni semiprodotti di acciaio rapido legato, di cui al codice NC ex 7224 90 15, originari della Turchia e del Brasile devono essere liberate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dalla società Asil Celik Sanayi Ticaret AS, Istanbul, Turchia.

Articolo 2

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di semiprodotti di acciaio legato, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo oppure ottenuti per colata continua, esclusi i semiprodotti di acciaio rapido, di cui ai codici NC 7224 90 09 ed ex 7224 90 15 (code Taric : 7224 90 15*90), originari della Turchia e del Brasile.

2. L'aliquota del dazio definitivo, in base al prezzo franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato, è la seguente :

— 16,0 % per le importazioni di semiprodotti di acciaio legato originari della Turchia (codice addizionale Taric 8672),

— 15,0 % per le importazioni di semiprodotti di acciaio legato originari del Brasile (codice addizionale Taric 8625).

3. In deroga al paragrafo 2, l'aliquota del dazio antidumping definitivo è pari a :

— 8,5 % per i prodotti in questione fabbricati dalla Aços Especiais Itabira (Acesita), Belo Horizonte, Brasile (codice addizionale Taric 8670),

— 4,9 % per i prodotti in questione fabbricati dalla Villares Indústrias de Base SA (Vibasa), São Paulo, Brasile (codice addizionale Taric 8624),

— 1,7 % per i prodotti in questione fabbricati dalla Aços Finos Piratini SA, Porto Alegre, Brasile (codice addizionale Taric 8623).

4. In deroga al paragrafo 2, il dazio non si applica ai prodotti in questione fabbricati da Asil Celik Sanayi Ve Ticaret AS, Istanbul, Turchia (codice addizionale Taric 8671).

5. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 3

1. Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma della decisione n. 891/92/CECA sono riscossi sino alle aliquote del dazio definitivamente istituito; gli importi eccedenti rispetto al dazio definitivamente istituito sono svincolati.

2. Per quanto riguarda le esportazioni effettuate dalla Asil Celik Sanayi Ve Ticaret AS gli importi vincolati a

titolo di dazio antidumping provvisorio sono riscossi interamente.

3. Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di semiprodotti di acciaio rapido legato, di cui al codice NC ex 7224 90 15, sono svincolati.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1776/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

relativo al magazzinaggio di prodotti cerealicoli e di riso destinati all'esportazione nei depositi doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92, in particolare l'articolo 17,visto il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 18,considerando che i prodotti sottoposti al regime del deposito doganale possono essere sottoposti a determinate manipolazioni usuali, elencate all'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87 ⁽⁵⁾; che le altre manipolazioni ammesse, diverse da quelle elencate nell'articolo citato, sono definite esplicitamente per ciascuno dei settori considerati;

considerando che, ai fini di una migliore gestione delle capacità di stoccaggio a disposizione, è opportuno prevedere, per alcuni prodotti del settore dei cereali e del riso, la facoltà di immagazzinare varie partite di prodotti appartenenti alla stessa sottovoce della nomenclatura delle restituzioni all'interno dello stesso silos o magazzino;

considerando che è opportuno tuttavia limitare tale facoltà ai prodotti comunitari di provenienza comparabile, onde evitare che siano immagazzinati insieme i cereali provenienti dall'intervento e quelli provenienti dal libero

mercato e al fine di salvaguardare l'identità delle partite provenienti dall'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e i prodotti di cui al codice NC 1102 e 1107, nonché i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76, qualora siano immagazzinati alla rinfusa in regime di deposito doganale o di zona franca ai fini della concessione della restituzione anticipata, come previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽⁶⁾, possono, oltre a subire le manipolazioni previste all'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87, essere mescolati nello stesso luogo di magazzinaggio con altri prodotti appartenenti alla stessa sottovoce della nomenclatura utilizzata per le restituzioni, aventi le stesse caratteristiche tecniche e rispondenti alle condizioni previste per la concessione delle restituzioni all'esportazione e che siano altresì sottoposti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3665/87 o dal regolamento (CEE) n. 565/80.

Tuttavia, i prodotti provenienti dalle scorte di intervento possono essere immagazzinati esclusivamente con prodotti provenienti anch'essi dall'intervento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1777/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

**recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e
mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91 ⁽⁴⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di

ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna, in Danimarca, nei Paesi Bassi, in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord e nella Repubblica federale di Germania.

Ferre restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 del 17 luglio 1992.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1778/92 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3536/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1540/92⁽⁴⁾, ha limitato i quantitativi di latte scremato in polvere posti in vendita a quelli immagazzinati anteriormente al 1° aprile 1991;

considerando che, alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1° maggio 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3536/91, la data del « 1° aprile 1991 » è sostituita dal « 1° maggio 1991 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.⁽³⁾ GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 17. 6. 1992, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1779/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	15,54	656	122,41	31,88	107,21	3877	11,94	24100	35,92	10,93
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	60,70	2562	478,08	124,51	418,74	15142	46,66	94123	140,30	42,70
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	16,89	713	133,05	34,65	116,54	4214	12,98	26195	39,04	11,88
1.40	0703 20 00	Agli	265,83	11222	2093,66	545,29	1833,78	66313	204,35	412196	614,44	186,99
1.50	ex 0703 90 00	Porri	30,35	1276	240,49	61,99	211,30	7174	23,24	46691	69,78	21,59
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	31,88	1340	252,88	65,14	221,09	7537	24,43	48965	73,34	22,77
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2267	423,88	110,06	374,08	11735	41,29	82719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	23,05	975	182,88	47,36	160,54	5181	17,70	35248	53,35	16,11
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	88,82	3747	702,39	182,10	613,36	22143	68,18	137843	205,12	62,41
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	39,75	1677	314,32	81,49	274,48	9909	30,51	61684	91,79	27,92
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	112,52	4747	889,76	230,67	776,98	28050	86,37	174612	259,84	79,06
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	22,96	965	182,14	46,92	159,25	5429	17,59	35268	52,83	16,40
1.130	ex 0706 10 00	Carote	29,52	1246	232,51	60,55	203,65	7364	22,69	45777	68,23	20,76
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	76,03	3212	604,06	156,14	526,58	18296	58,48	117341	175,57	53,25
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	35,77	1513	283,02	73,55	246,93	8792	27,49	55395	82,83	25,03
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	378,00	15958	2977,07	775,38	2607,54	94293	290,58	586121	873,70	265,90
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	106,77	4507	840,90	219,01	736,52	26634	82,07	165555	246,78	75,10
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	100,24	4232	789,51	205,63	691,51	25006	77,06	155438	231,70	70,51
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3894	734,40	189,09	645,42	21793	71,04	142837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	71,30	3008	563,82	146,17	492,35	17775	54,73	110648	164,65	50,09
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	373,70	15776	2943,15	766,54	2577,83	93219	287,27	579442	863,74	262,87
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	159,33	6726	1254,89	326,83	1099,13	39746	122,48	247062	368,28	112,08
1.210	0709 30 00	Melanzane	99,61	4215	790,55	204,83	687,62	24225	76,64	154147	230,55	69,66
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	62,23	2627	490,12	127,65	429,28	15523	47,83	96494	143,84	43,77
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	713,23	30060	5626,73	1460,68	4977,83	162425	546,18	1092598	1645,94	501,92
1.240	0709 60 10	Peperoni	94,39	3985	743,42	193,62	651,15	23546	72,56	146364	218,17	66,39
1.250	0709 90 50	Finocchi	40,06	1692	318,24	82,26	277,42	9639	30,81	61820	92,50	28,05
1.260	0709 90 70	Zucchine	38,41	1614	304,72	78,38	267,79	8982	29,39	59164	88,32	27,15
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	98,95	4174	781,50	202,59	690,51	22594	75,77	151536	228,30	69,55
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	131,65	5522	1041,42	268,14	915,24	30904	100,74	202551	301,99	94,47
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	46,24	1952	364,17	94,84	318,96	11534	35,54	71697	106,87	32,52
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	42,10	1777	331,57	86,36	290,42	10502	32,36	65280	97,31	29,61
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	127,97	5402	1007,91	262,51	882,80	31923	98,37	198435	295,79	90,02

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	FI	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	86,31	3 643	679,80	177,05	595,42	21 531	66,35	133 838	199,50	60,71
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	28,77	1 215	228,58	59,08	199,26	6 923	22,12	44 402	66,44	20,15
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	40,38	1 704	318,07	82,84	278,59	10 074	31,04	62 621	93,34	28,40
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	24,34	1 027	191,70	49,92	167,90	6 071	18,71	37 742	56,26	17,12
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	65,01	2 744	512,02	133,35	448,46	16 217	49,97	100 805	150,26	45,73
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	74,14	3 130	583,97	152,09	511,48	18 496	56,99	114 971	171,38	52,15
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	57,76	2 438	454,90	118,47	398,43	14 408	44,40	89 560	133,50	40,62
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	49,71	2 098	391,51	101,96	342,91	12 400	38,21	77 080	114,89	34,96
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	48,73	2 057	383,83	99,97	336,19	12 157	37,46	75 569	112,64	34,28
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	113,33	4 784	892,58	232,47	781,79	28 271	87,12	175 731	261,95	79,72
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	51,98	2 194	409,44	106,63	358,61	12 968	39,96	80 609	120,16	36,56
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	70,64	2 982	556,40	144,91	487,34	17 623	54,30	109 543	163,29	49,69
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	96,27	4 064	758,23	197,48	664,12	24 015	74,00	149 280	222,52	67,72
2.110	0807 10 10	Cocomeri	22,68	957	178,69	46,54	156,51	5 659	17,44	35 180	52,44	15,95
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	63,91	2 698	503,35	131,09	440,87	15 942	49,13	99 099	147,72	44,95
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	85,54	3 611	673,69	175,46	590,06	21 338	65,75	132 634	197,71	60,17
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	76,68	3 237	603,93	157,29	528,97	19 128	58,94	118 902	177,24	53,94
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	107,56	4 541	847,16	220,64	742,01	26 832	82,68	166 788	248,62	75,66
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	71,53	3 020	563,42	146,74	493,49	17 845	54,99	110 926	165,35	50,32
2.150	0809 10 00	Albicocche	68,75	2 902	541,48	141,02	474,26	17 150	52,85	106 605	158,91	48,36
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	92,87	3 920	731,46	190,50	640,66	23 167	71,39	144 008	214,66	65,33
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	83,30	3 516	656,06	170,87	574,63	20 779	64,03	129 164	192,53	58,59

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	115,47	4874	909,41	236,85	796,53	28804	88,76	179044	266,89	81,22
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	73,49	3102	578,82	150,75	506,97	18333	56,49	113957	169,87	51,69
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	131,17	5534	1037,26	268,92	905,79	32700	100,69	203559	302,91	92,16
2.205	0810 20 10	Lamponi	1686,7	71352	13344,9	3467,96	11643,49	414554	1296,5	2611963	3905,77	1180,37
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	136,31	5755	1079,64	279,74	950,71	30917	104,59	209154	315,16	95,45
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	83,38	3519	656,67	171,03	575,16	20799	64,09	129284	192,71	58,65
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	64,68	2721	513,07	132,36	450,09	15261	49,56	99270	148,90	45,90
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	356,29	15071	2818,86	732,53	2459,46	87566	273,87	551726	825,01	249,33
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	213,34	9006	1680,26	437,62	1471,70	53219	164,00	330808	493,11	150,07

REGOLAMENTO (CEE) N. 1780/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 punto A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1701/92 della Commissione⁽⁷⁾ ha fissato in via provvisoria i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso a decorrere dal 1° luglio 1992; che è opportuno modificare il loro importo alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di prezzi;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁹⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽¹⁰⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽¹¹⁾, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽¹²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio⁽¹³⁾ prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 tonnellate, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽¹²⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

⁽¹³⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

dazi doganali; che tuttavia, a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 1509/92⁽²⁾, prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

considerando che con i regolamenti (CEE) nn. 518/92⁽³⁾, 519/92⁽⁴⁾ e 520/92⁽⁵⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 955/92⁽⁷⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90⁽⁹⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽¹¹⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.

⁽⁷⁾ GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽¹¹⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (°)
0714 10 10 (1)	124,26	130,91
0714 10 91	127,89 (2) (7)	127,89
0714 10 99	126,08	130,91
0714 90 11	127,89 (2) (7)	127,89
0714 90 19	126,08 (2)	130,91
1102 20 10	247,23	253,27
1102 20 90	140,10	143,12
1102 30 00	157,01	160,03
1102 90 10	230,20	236,24
1102 90 30	186,89	192,93
1102 90 90	146,70	149,72
1103 12 00	186,89	192,93
1103 13 10	247,23	253,27
1103 13 90	140,10	143,12
1103 14 00	157,01	160,03
1103 19 10	265,70	271,74
1103 19 30	230,20	236,24
1103 19 90	146,70	149,72
1103 21 00	234,58	240,62
1103 29 10	265,70	271,74
1103 29 20	230,20	236,24
1103 29 30	186,89	192,93
1103 29 40	247,23	253,27
1103 29 50	157,01	160,03
1103 29 90	146,70	149,72
1104 11 10	130,45	133,47
1104 11 90	255,78	261,82
1104 12 10	105,91	108,93
1104 12 90	207,66	213,70
1104 19 10	234,58	240,62
1104 19 30	265,70	271,74
1104 19 50	247,23	253,27

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (°)
1104 19 91	266,62	272,66
1104 19 99	258,88	264,92
1104 21 10	204,62	207,64
1104 21 30	204,62	207,64
1104 21 50	319,73	325,77
1104 21 90	130,45	133,47
1104 22 10 10 (*)	105,91	108,93
1104 22 10 90 (*)	186,89	189,91
1104 22 30	186,89	189,91
1104 22 50	166,13	169,15
1104 22 90	105,91	108,93
1104 23 10	219,76	222,78
1104 23 30	219,76	222,78
1104 23 90	140,10	143,12
1104 29 11	173,33	176,35
1104 29 15	196,32	199,34
1104 29 19	230,11	233,13
1104 29 31	208,51	211,53
1104 29 35	236,18	239,20
1104 29 39	230,11	233,13
1104 29 91	132,93	135,95
1104 29 95	150,56	153,58
1104 29 99	146,70	149,72
1104 30 10	97,74	103,78
1104 30 90	103,01	109,05
1106 20 10	124,26 (*)	130,91
1106 20 90	217,50 (*)	241,68
1107 10 11	231,97	242,85
1107 10 19	173,33	184,21
1107 10 91	227,64	238,52 (*)
1107 10 99	170,09	180,97 (*)
1107 20 00	198,23	209,11 (*)
1108 11 00	286,70	307,25
1108 12 00	221,13	241,68
1108 13 00	221,13	241,68 (*)
1108 14 00	110,56	241,68
1108 19 10	225,14	255,97
1108 19 90	110,56 (*)	241,68
1109 00 00	521,28	702,62
1702 30 51	288,44	385,16
1702 30 59	221,13	287,62
1702 30 91	288,44	385,16
1702 30 99	221,13	287,62
1702 40 90	221,13	287,62
1702 90 50	221,13	287,62
1702 90 75	302,17	398,89
1702 90 79	210,15	276,64

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (6)
2106 90 55	221,13	287,62
2302 10 10	55,38	61,38
2302 10 90	118,67	124,67
2302 20 10	55,38	61,38
2302 20 90	118,67	124,67
2302 30 10	55,38 (10)	61,38
2302 30 90	118,67 (10)	124,67
2302 40 10	55,38	61,38
2302 40 90	118,67	124,67
2303 10 11	274,70	456,04

(1) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

(2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(3) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(4) Codice Taric : avena spuntata.

(5) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.

(6) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.

(7) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Repubblica federativa ceca e slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1781/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1702/92 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato in via provvisoria i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti a decorrere dal 1° luglio 1992; che è opportuno modificare il loro importo alle luce delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di prezzi;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico il prelievo

nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽⁸⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁹⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹¹⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 24.⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁸⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.⁽⁹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (2)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (1)
2309 10 11	21,98	32,86
2309 10 13	534,78	545,66
2309 10 31	68,68	79,56
2309 10 33	581,48	592,36
2309 10 51	137,35	148,23
2309 10 53	650,15	661,03
2309 90 31	21,98	32,86
2309 90 33	534,78	545,66
2309 90 41	68,68	79,56
2309 90 43	581,48	592,36
2309 90 51	137,35	148,23
2309 90 53	650,15	661,03

(1) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(2) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1782/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata per ciascuno di tali prodotti è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1748/92 del Consiglio⁽³⁾, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1735/92 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato in via provvisoria i prelievi applicabili all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio a decorrere dal 1° luglio 1992; che è opportuno modificare il loro importo alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di prezzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁵⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il prezzo cif dello zucchero greggio e dello zucchero bianco viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁶⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo dello zucchero greggio è stata determinata dal regolamento (CEE) n. 431/68; che quella dello zucchero bianco è stata definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che, nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i corsi quotati alle borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando tuttavia che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio⁽⁸⁾, la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che tra i prezzi o le offerte di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam devono essere adeguati; che in sede di adeguamento deve essere tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro; che se il prezzo o l'offerta è inteso per merci in sacchi, esso viene ridotto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 784/68, di 0,73 ECU / 100 kg;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 121.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che, per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 784/68, per lo zucchero di fattura o condizionamento particolari, può essere stabilito un prezzo cif speciale qualora il prezzo d'offerta adeguato di tale zucchero sia inferiore al prezzo cif dello zucchero stabilito conformemente alle disposizioni di cui sopra;

considerando che un prezzo cif, a titolo eccezionale, può essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,24 ECU/100 kg;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 giugno 1992;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per lo zucchero greggio devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	37,12 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,12 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,12 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,12 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,82
1701 99 10	44,82
1701 99 90	44,82 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1783/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1708/92 della Commissione⁽³⁾ ha fissato in via provvisoria il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi a decorrere dal 1° luglio 1992; che è opportuno modificare il loro importo alle luce delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di prezzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/92 ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati

di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato per la qualità tipo a 26,63 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1784/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali; che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per il melasso deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata del melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1748/92 del Consiglio⁽⁴⁾, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1700/92 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato in via provvisoria i prelievi all'importazione per il melasso a decorrere dal 1° luglio 1992; che è opportuno modificare il loro importo alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di prezzi;

considerando che il prezzo cif del melasso viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità, per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁶⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso⁽⁷⁾;

considerando che, per la rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, all'atto di tale rilevazione, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, basarsi su una media di più prezzi, purché tale media possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere considerati come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, tra i prezzi di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce cif Rotterdam devono essere adeguati in funzione, in particolare, delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

considerando che un prezzo cif può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif, non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prezzo cif deve essere stabilito ogni settimana; che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 2 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽²⁾, il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,06 ECU/100 kg;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 giugno 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato per il melasso anche decolorato (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,98 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1785/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo all'importazione deve essere fissato dalla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento; che tale prelievo deve essere calcolato forfettariamente in funzione del tenore di saccarosio di ciascun prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, il prelievo applicabile a tali prodotti viene calcolato moltiplicando per un coefficiente la differenza esistente, per 100 kg di zucchero bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento; che detti coefficienti, nonché detto periodo di riferimento, sono stati fissati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1748/92 del Consiglio⁽⁵⁾, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, i prezzi d'intervento derivati dallo zucchero greggio, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compenzione delle spese di magazzino, nonché i prezzi applicabili in Spagna e Portogallo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1736/92 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato in via provvisoria i prelievi applicabili all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero a decorrere dal 1° luglio 1992; che è opportuno modificare il loro importo alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 124.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero

(ECU/t)

Codice NC	Importi dei prelievi
1212 91 10	70,72
1212 91 90	243,10
1212 92 00	48,62

REGOLAMENTO (CEE) N. 1786/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di

base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1699/92 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato in via provvisoria i prelievi applicabili all'importazione per gli sciroppi e taluni altri prodotti del settore dello zucchero a decorrere dal 1° luglio 1992; che è opportuno modificare il loro importo alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di prezzi;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽⁷⁾; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁸⁾ alle importa-

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 15.⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

zioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle*

Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4482	—
1702 20 90	0,4482	—
1702 30 10	—	54,49
1702 40 10	—	54,49
1702 60 10	—	54,49
1702 60 90	0,4482	—
1702 90 30	—	54,49
1702 90 60	0,4482	—
1702 90 71	0,4482	—
1702 90 90	0,4482	—
2106 90 30	—	54,49
2106 90 59	0,4482	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1787/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 deve essere riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 727/92 della Commissione, del 24 marzo 1992⁽³⁾, per il periodo 1° aprile-30 giugno 1992, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1992;

considerando che il prelievo applicabile ai suini macellati si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità di cereali da foraggio stabilita in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4160/87⁽⁵⁾, quantità la cui composizione è indicata nel regolamento stesso;

considerando che il valore della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2764/75; che il valore della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 di tale regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque

mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° gennaio al 31 maggio 1992;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite validi per i quattro trimestri che precedono il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2759/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati per tali prodotti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3944/87 della Commissione, del 21 dicembre 1987, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti nel settore delle carni suine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/91⁽⁷⁾;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2759/75 si compongono di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere derivato dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3944/87;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % e, per i prodotti dei codici NC ex 1602 e ex 1902, al 10 % dei prezzi d'offerta medi relativi alle importazioni effettuate nei dodici mesi che precedono il 1° aprile; che è opportuno stabilire tali medie in base a tutti i dati disponibili che riguardano le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi, tenendo conto della rappresentatività dei prezzi;

considerando che per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 e 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che per i suini macellati e per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 79 del 25. 3. 1992, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21.

limite dei suini macellati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽²⁾, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che il prezzo limite per i suini macellati si compone di tre importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al valore sul mercato mondiale di una quantità di cereali da foraggio equivalente alla quantità di alimenti necessari per la produzione, nei paesi terzi, di un chilogrammo di carne suina, quantità che è determinata in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 e la cui composizione è indicata in tale regolamento;

considerando che il valore della suddetta quantità di cereali deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2766/75;

considerando che il suddetto articolo 2 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore di un mese al trimestre per il quale detto importo è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° gennaio al 31 maggio 1992;

considerando che il secondo importo, corrispondente al maggior valore, rispetto a quello dei cereali da foraggio, degli alimenti diversi dai cereali necessari per la produzione di un chilogrammo di carne suina, ammonta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, al 15 % del valore della quantità di cereali da foraggio;

considerando che il terzo importo, che rappresenta le spese generali di produzione e commercializzazione, ammonta a 38,69 ECU per 100 chilogrammi di suini macellati, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2766/75;

considerando che i prezzi limite dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione dei coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 3944/87;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1509/92⁽⁴⁾, e (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁵⁾, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), modificato dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽⁶⁾, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra

l'altro relativamente a taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁷⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92⁽⁸⁾, (CEE) n. 519/92⁽⁹⁾ e (CEE) n. 520/92⁽¹⁰⁾ del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione⁽¹¹⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni suine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992, i prezzi limite e i prelievi previsti, rispettivamente, agli articoli 12 e 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento sono fissati ai montanti indicati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 e 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
0103 91 10	71,76	48,67	—
0103 92 11	61,02	41,39	—
0103 92 19	71,76	48,67 (*)	—
0203 11 10	93,31	63,29 (*)	—
0203 12 11	135,30	91,77 (*)	—
0203 12 19	104,51	70,88 (*)	—
0203 19 11	104,51	70,88 (*)	—
0203 19 13	151,16	102,53 (*)	—
0203 19 15	81,18	55,06 (*)	—
0203 19 55	151,16	102,53 (*)	—
0203 19 59	151,16	102,53 (*)	—
0203 21 10	93,31	63,29 (*)	—
0203 22 11	135,30	91,77 (*)	—
0203 22 19	104,51	70,88 (*)	—
0203 29 11	104,51	70,88 (*)	—
0203 29 13	151,16	102,53 (*) (*)	—
0203 29 15	81,18	55,06 (*)	—
0203 29 55	151,16	102,53 (*) (*)	—
0203 29 59	151,16	102,53 (*)	—
0206 30 21	112,91	76,58	7
0206 30 31	82,11	55,69	4
0206 41 91	112,91	76,58	7
0206 49 91	82,11	55,69	4
0209 00 11	37,32	25,32	—
0209 00 19	41,06	27,85	—
0209 00 30	22,39	15,19	—
0210 11 11	135,30	91,77 (*) (*)	—
0210 11 19	104,51	70,88 (*)	—
0210 11 31	263,13	178,47 (*)	—
0210 11 39	207,15	140,50 (*)	—
0210 12 11	81,18	55,06 (*) (*)	—
0210 12 19	135,30	91,77 (*)	—
0210 19 10	119,44	81,01 (*)	—
0210 19 20	130,63	88,60 (*)	—
0210 19 30	104,51	70,88 (*)	—
0210 19 40	151,16	102,53 (*) (*)	—
0210 19 51	151,16	102,53 (*)	—
0210 19 59	151,16	102,53 (*)	—
0210 19 60	207,15	140,50 (*)	—
0210 19 70	260,33	176,57 (*)	—
0210 19 81	263,13	178,47 (*)	—
0210 19 89	263,13	178,47 (*)	—
0210 90 31	112,91	76,58	—
0210 90 39	82,11	55,69	—
1501 00 11	29,86	20,25	3
1501 00 19	29,86	20,25	—
1601 00 10	130,63	104,34 (?)	24
1601 00 91	219,28	185,05 (*) (?) (*)	—

Codice NC	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
1601 00 99	149,30	124,92 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	—
1602 10 00	104,51	79,42	26
1602 20 90	121,30	123,59	25
1602 41 10	228,61	202,32 ⁽⁴⁾	—
1602 42 10	191,29	157,74 ⁽⁴⁾	—
1602 49 11	228,61	202,21 ⁽⁴⁾	—
1602 49 13	191,29	175,53 ⁽⁴⁾	—
1602 49 15	191,29	150,31 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	—
1602 49 19	125,97	106,12 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	—
1602 49 30	104,51	89,09 ⁽⁴⁾	—
1602 49 50	62,52	56,50 ⁽⁴⁾	—
1602 90 10	121,30	103,54	26
1602 90 51	125,97	101,72	—
1902 20 30	62,52	54,89	—

⁽¹⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

⁽²⁾ Per i prodotti originari di paesi ACP indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁴⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 564/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

NB: I codici NC e i richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1788/92 DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 1992
che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite nel settore delle uova sono stati fissati da ultimo con regolamento (CEE) n. 743/92 della Commissione⁽³⁾, per il periodo 1° aprile-31 giugno 1992, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1992;

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale sia uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per

un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1992;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile alle uova in guscio; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili alle uova da cova;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 deve essere derivato dal prelievo delle uova in guscio in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87;

considerando che il prezzo limite per le uova in guscio si compone di due importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 5 mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1992;

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.

considerando che il prezzo limite per le uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite delle uova in guscio; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75; che l'importo forfettario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere derivati dal prezzo limite delle uova in guscio tenendo conto del minor valore della materia di base, dei coefficienti fissati per i prodotti stessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento e di un importo forfettario fissato nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti interi, occorre tener conto innanzitutto dell'assenza di alcune spese di commercializzazione specifiche delle uova in guscio e poi di una percentuale corrispondente al minor prezzo ricavato generalmente dalle uova destinate alla sgusciatura; che queste spese di commercializzazione da dedurre dal prezzo limite delle uova in guscio possono essere valutate a 0,0967 ECU per chilogrammo; che la percentuale da dedurre da questo prezzo limite già ridotto può essere valutata al 20 %;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti separati, occorre tener conto delle stesse spese di commercializzazione previste per i prodotti interi; che, tuttavia, occorre tener conto di una percentuale inferiore a quella prevista per i prodotti interi poiché la preparazione di questi prodotti richiede l'impiego di uova fresche; che questa percentuale può essere valutata al 7 %;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (¹), alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo

4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92 (²), (CEE) n. 519/92 (³) e (CEE) n. 520/92 (⁴) del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione (⁵) reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle uova;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(²) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(³) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(⁴) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(⁵) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova ⁽²⁾

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi
	ECU/100 unità	ECU/100 unità
0407 00 11	51,72	12,83 ⁽¹⁾
0407 00 19	10,99	3,92 ⁽¹⁾
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
0407 00 30	83,64	33,69
0408 11 10	406,57	157,67 ⁽¹⁾
0408 19 11	183,85	68,73 ⁽¹⁾
0408 19 19	195,90	73,44 ⁽¹⁾
0408 91 10	341,24	152,28 ⁽¹⁾
0408 99 10	90,41	39,08 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 579/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1789/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo per ogni periodo di tre mesi; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1788/92 della Commissione, del 1° luglio 1992 che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 744/92 della Commissione⁽⁴⁾; che occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1992;

considerando che i metodi di calcolo per i prezzi limite e le imposte all'importazione sono stati precisati dal regolamento n. 200/67/CEE della Commissione⁽⁵⁾; che è necessario basarsi ugualmente su questi metodi di calcolo per fissare i prezzi limite e le imposte all'importazione per il prossimo periodo di tre mesi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁶⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2783/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 104.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

⁽³⁾ Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 134 del 30. 6. 1967, pag. 2834/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina (*)

Codice NC	Prezzi limite	Imposte all'importazione
	ECU/100 kg	ECU/100 kg
3502 10 91	390,51	136,78
3502 10 99	52,34	18,53
3502 90 51	390,51	136,78
3502 90 59	52,34	18,53

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1790/92 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1992****che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite sono stati fissati da ultimo con regolamento (CEE) n. 742/92 della Commissione⁽³⁾ per il periodo 1° aprile-30 giugno 1992, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1992;

considerando che il prelievo applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi della Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabile nel settore del pollame⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2778/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 dispone che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1992;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite vevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile ai pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile al pollame macellato; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili ai pulcini;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 deve essere derivato dal prelievo del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3011/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame ed abroga il regolamento n. 199/67/CEE⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁷⁾;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, i prelievi devono essere limitati agli importi risultanti da tale consolidamento;

considerando che il prezzo limite applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio 1992;

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo limite per i pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del pollame macellato; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75; che l'importo forfetario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

(3) GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 19.

(4) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 84.

(5) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

(6) GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 65.

(7) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere derivati dal prezzo limite del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati per questi prodotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92⁽²⁾, ha sospeso, in tutto o in parte, i dazi della tariffa doganale comune, fra l'altro con riferimento a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92⁽⁴⁾, 519/92⁽⁵⁾ e 520/92⁽⁶⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione⁽⁷⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

considerando che con i regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92, e (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽¹⁰⁾; sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

2. I prelievi per i prodotti dei codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽⁹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame⁽¹⁾ (2)

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 unità	ECU/100 unità	%
0105 11 00	22,46	5,99	—
0105 19 10	99,41	19,86	—
0105 19 90	22,46	5,99	—
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
0105 91 00	77,81	24,53 (*)	—
0105 99 10	88,12	37,43	—
0105 99 20	113,90	37,61 (*)	—
0105 99 30	103,26	28,35 (*)	—
0105 99 50	119,67	39,26	—
0207 10 11	97,76	30,82 (*)	—
0207 10 15	111,16	35,04 (*)	—
0207 10 19	121,12	38,17 (*)	—
0207 10 31	147,52	40,50 (*)	—
0207 10 39	161,70	44,40 (*)	—
0207 10 51	103,67	44,03 (*)	—
0207 10 55	125,89	53,47 (*)	—
0207 10 59	139,87	59,42 (3) (*)	—
0207 10 71	162,71	53,73 (*)	—
0207 10 79	153,70	57,05 (3) (*)	—
0207 10 90	170,95	56,09	—
0207 21 10	111,16	35,04 (*)	—
0207 21 90	121,12	38,17 (*)	—
0207 22 10	147,52	40,50 (*)	—
0207 22 90	161,70	44,40 (*)	—
0207 23 11	125,89	53,47 (*)	—
0207 23 19	139,87	59,42 (3) (*)	—
0207 23 51	162,71	53,73 (*)	—
0207 23 59	153,70	57,05 (3) (*)	—
0207 23 90	170,95	56,09	—
0207 31 00	1 627,10	537,30	3 (3)
0207 39 11	285,60	101,22 (*)	—
0207 39 13	133,23	41,99 (*)	—
0207 39 15	92,20	31,48 (*)	—
0207 39 17	63,83	21,79 (*)	—
0207 39 21	183,41	57,82 (*)	—
0207 39 23	172,30	54,31 (*)	—
0207 39 25	283,68	96,86	—
0207 39 27	63,83	21,79 (*)	—
0207 39 31	309,79	85,05 (*)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 39 33	177,87	48,84 (*)	—
0207 39 35	92,20	31,48 (*)	—
0207 39 37	63,83	21,79 (*)	—
0207 39 41	236,03	64,80 (*)	—
0207 39 43	110,64	30,38 (*)	—
0207 39 45	199,15	56,68 (*)	—
0207 39 47	283,68	96,86 (*)	—
0207 39 51	63,83	21,79 (*)	—
0207 39 53	322,77	119,81 (?) (*)	—
0207 39 55	285,60	101,22 (?) (*)	—
0207 39 57	153,86	65,36	—
0207 39 61	169,07	62,76 (?) (*)	—
0207 39 63	188,05	61,70	—
0207 39 65	92,20	31,48 (?) (*)	—
0207 39 67	63,83	21,79 (?) (*)	—
0207 39 71	230,55	85,58 (?) (*)	—
0207 39 73	183,41	57,82 (?) (*)	—
0207 39 75	222,87	82,72 (?) (*)	—
0207 39 77	172,30	54,31 (?) (*)	—
0207 39 81	195,72	77,36 (?) (*)	—
0207 39 83	283,68	96,86	—
0207 39 85	63,83	21,79 (*)	—
0207 39 90	163,12	55,69	10
0207 41 10	285,60	101,22 (*)	—
0207 41 11	133,23	41,99 (*)	—
0207 41 21	92,20	31,48 (*)	—
0207 41 31	63,83	21,79 (*)	—
0207 41 41	183,41	57,82 (*)	—
0207 41 51	172,30	54,31 (*)	—
0207 41 71	283,68	96,86 (*)	—
0207 41 90	63,83	21,79 (*)	—
0207 42 10	309,79	85,05 (*)	—
0207 42 11	177,87	48,84 (*)	—
0207 42 21	92,20	31,48 (*)	—
0207 42 31	63,83	21,79 (*)	—
0207 42 41	236,03	64,80 (*)	—
0207 42 51	110,64	30,38 (*)	—
0207 42 59	199,15	54,68 (*)	—
0207 42 71	283,68	96,86 (*)	—
0207 42 90	63,83	21,79 (*)	—
0207 43 11	322,77	119,81 (?) (*)	—
0207 43 15	285,60	101,22 (?) (*)	—
0207 43 21	153,86	65,36	—
0207 43 23	169,07	62,76 (?) (*)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 43 25	188,05	61,70	—
0207 43 31	92,20	31,48 ^(*) ^(*)	—
0207 43 41	63,83	21,79 ^(*) ^(*)	—
0207 43 51	230,55	85,58 ^(*) ^(*)	—
0207 43 53	183,41	57,82 ^(*) ^(*)	—
0207 43 61	222,87	82,72 ^(*) ^(*)	—
0207 43 63	172,30	54,31 ^(*) ^(*)	—
0207 43 71	195,72	77,36 ^(*) ^(*)	—
0207 43 81	283,68	96,86	—
0207 43 90	63,83	21,79 ^(*)	—
0207 50 10	1 627,10	537,30	3 ^(*)
0207 50 90	163,12	55,69	10
0209 00 90	141,84	48,43	—
0210 90 71	1 627,10	537,30	3
0210 90 79	163,12	55,69	10
1501 00 90	170,21	58,12	18
1602 31 11	295,04	81,00	17
1602 31 19	312,05	106,55	17
1602 31 30	170,21	58,12	17
1602 31 90	99,29	33,90	17
1602 39 11	280,86	100,82	—
1602 39 19	312,05	106,55	17
1602 39 30	170,21	58,12	17
1602 39 90	99,29	33,90	17

⁽¹⁾ Per i prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 originari di paesi ACP, indicati nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

⁽²⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

⁽³⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e indicati nel regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi e non viene riscosso alcun prelievo.

⁽⁴⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 579/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽⁵⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1791/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che in assenza del prezzo di entrata, del prezzo limite per l'intervento e del prezzo obiettivo validi

per la campagna di commercializzazione 1992/1993 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per questa campagna per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, è stato calcolato solo provvisoriamente in base alle proposte sui prezzi e le misure connesse della Commissione al Consiglio per la campagna 1992/1993; che occorre pertanto che tale importo sia applicato esclusivamente in via provvisoria, in attesa della sua conferma o della sua sostituzione una volta, che siano noti i prezzi e le misure connesse per la campagna 1992/1993, e in particolare quelle che riguardano l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che in assenza, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, dell'adeguamento dell'importo dell'aiuto derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'aiuto per detta campagna ha potuto essere calcolato solo in via provvisoria sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1991/1992; che l'importo va pertanto applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena saranno note le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1991/1992 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2607/91 della Commissione ⁽⁹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹¹⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹²⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 30. 6. 1992, pag. 120.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.⁽⁸⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.⁽⁹⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 55.⁽¹⁰⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹¹⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione⁽³⁾ che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i

lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1992/1993 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto al 2 luglio 1992, per tener conto delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 7 (')	1° term. 8 (')	2° term. 9 (')	3° term. 10 (')	4° term. 11 (')	5° term. 12 (')	6° term. 1 (')
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	8,162	8,162	8,320	8,478	8,636	8,794	8,952
— in Portogallo	8,170	8,170	8,328	8,486	8,644	8,802	8,960
— in un altro Stato membro	8,230	8,230	8,388	8,546	8,704	8,862	9,020
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	8,230	8,230	8,388	8,546	8,704	8,862	9,020
— in Portogallo	8,170	8,170	8,328	8,486	8,644	8,802	8,960
— in un altro Stato membro	8,230	8,230	8,388	8,546	8,704	8,862	9,020

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 7 (')	1° term. 8 (')	2° term. 9 (')	3° term. 10 (')	4° term. 11 (')	5° term. 12 (')	6° term. 1 (')
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	8,973	8,973	9,130	9,029	9,186	9,344	9,196
— in Portogallo	9,012	9,012	9,169	9,069	9,227	9,384	9,239
— in un altro Stato membro	9,012	9,012	9,169	9,069	9,227	9,384	9,239
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	8,973	8,973	9,130	9,029	9,186	9,344	9,196
— in Portogallo	9,012	9,012	9,169	9,069	9,227	9,384	9,239
— in un altro Stato membro	9,012	9,012	9,169	9,069	9,227	9,384	9,239
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	12,052	12,052	12,052	11,706	11,706	11,706	11,299
— in Portogallo	12,104	12,104	12,104	11,761	11,761	11,761	11,356
— in un altro Stato membro	12,104	12,104	12,104	11,761	11,761	11,761	11,356
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	12,052	12,052	12,052	11,706	11,706	11,706	11,299
— in Portogallo	12,104	12,104	12,104	11,761	11,761	11,761	11,356
— in un altro Stato membro	12,104	12,104	12,104	11,761	11,761	11,761	11,356

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	0,000

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4032	7,84195	2,05586	249,150	129,301	6,89509	0,767417	1 538,24	2,31643	170,536	0,704647

(¹) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1992/1993.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1792/92 DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 1992
che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro
d'ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1269/92⁽⁴⁾, ha previsto all'articolo 1 che il prodotto messo in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento anteriormente al 1° ottobre 1990;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione delle giacenze, è opportuno estendere tali vendite al burro immagazzinato anteriormente al 1° novembre 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/76, la data del 1° ottobre 1990 è sostituita dalla data del 1° novembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 20. 5. 1992, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1793/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

relativo alla fissazione del prezzo minimo di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 1514/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1514/92 della Commissione, dell'11 giugno 1992, che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 246 000 t di frumento tenero da esportare sotto forma di farina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁵⁾, la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento avviene mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁷⁾, stabilisce le procedure e le condizioni alle quali sono posti in vendita i cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1514/92 della Commissione autorizza alcuni organismi di intervento a procedere ad una gara per l'esportazione di 246 000 t di frumento tenero sotto forma di farina;

considerando che il regolamento (CEE) 1514/92 della Commissione ha fissato un prezzo di vendita minimo per le 246 000 t di frumento tenero in esame; che, perché la misura resti operativa, occorre fissare un altro prezzo;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) 1514/92 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

Per la gara permanente effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1514/92, il prezzo minimo di vendita è pari a 145,00 ECU/t.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁷⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1794/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/92⁽⁶⁾, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura deve essere rispettata per la vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/92⁽⁸⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

considerando che alla luce dell'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili occorre modificare le date indicate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione, del 9 giugno 1988, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1270/92⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° novembre 1990.

Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° novembre 1990. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 135 del 19. 5. 1992, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1992, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 137 del 20. 5. 1992, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1795/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di ciliegie originarie della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1640/92 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione per le ciliegie originarie della Turchia ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di tali prodotti;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Turchia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾ e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al

prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Turchia;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁷⁾, qualora la Commissione sopprima la tassa compensativa, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale alla sua aliquota preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1640/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 171 del 26. 6. 1992, pag. 45.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1796/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1591/92 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1156/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1591/92 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originari della Bulgaria;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di ciliegie originari della Bulgaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 37,86 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1591/92 è sostituito dall'importo di 51,36 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 168 del 23. 6. 1992, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1797/92 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1992****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 920/92 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la nona gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1432/92⁽⁴⁾ il Consiglio ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro ; che è necessario tener conto di tale divieto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la nona gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,366 ECU/100 kg.
2. Non sono fissate restituzioni all'esportazione nelle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1798/92 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1992****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero⁽³⁾,

considerando che l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1789/81, prevedono la restituzione del beneficio incluso nel prezzo d'intervento per le spese inerenti alla scorta minima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione, del 28 gennaio 1977, recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/81⁽⁵⁾, prevede, per la determinazione di tale benefi-

cio, la fissazione di un importo forfettario per ogni campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,162 ecu per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1799/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che le spese di magazzinaggio dello zucchero e degli sciroppi siano rimborsate forfettariamente dagli Stati membri;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78⁽⁴⁾, stabilisce che l'ammontare dei contributi per lo zucchero comunitario è calcolato dividendo la somma dei rimborsi prevedibili per il quantitativo prevedibile di commercializzazione in oggetto; che la stessa somma dei rimborsi prevedibili dev'essere maggiorata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne di commercializzazione precedenti;considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'importo mensile del rimborso sia fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati; che, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, tale importo è stato fissato a 0,52 ecu per 100 kg di zucchero bianco dal regolamento (CEE) n. 1749/92 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che il quantitativo immagazzinato da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1358/77, è pari alla media aritmetica dei quantitativi che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese considerato; che i quantitativi di zucchero comunitario in giacenza ogni mese della campagna di commercializzazione 1992/1993 possono essere stimati sulla base delle giacenze prevedibili all'i-

nizio di tale campagna, della produzione mensile stimata nonché dei quantitativi probabilmente smerciati per il consumo interno o esportati durante lo stesso mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna di commercializzazione 1992/1993 può essere pertanto stimata in circa 76 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi per lo zucchero comunitario può essere dunque stimata a circa 397 milioni di ecu per la campagna di commercializzazione 1992/1993; che il saldo prevedibile delle precedenti campagne di commercializzazione può essere valutato in un importo positivo di 62 milioni di ecu; che le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero stabiliscono che il contributo è fissato per 100 kg di zucchero bianco; che il quantitativo di zucchero comunitario che sarà smerciato per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimato per la campagna di commercializzazione 1992/1993 a circa 13,4 milioni di tonnellate espresso in zucchero bianco; che l'importo del contributo per lo zucchero comunitario ammonta pertanto a 2,50 ecu per 100 kg di zucchero bianco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 2,50 ecu per 100 kg di zucchero bianco.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1800/92 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1992****che modifica gli importi compensativi adesione fissati nel settore dello zucchero dal regolamento (CEE) n. 581/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1716/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, concernente il ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna⁽²⁾, prevede che per il calcolo degli importi compensativi adesione di cui all'articolo 72, punto 1 dell'atto di adesione, durante la prima tappa di detto ravvicinamento, per quanto riguarda lo zucchero si deve intendere per la Spagna quale « prezzo comune », ai sensi dell'articolo stesso, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato per le zone non deficitarie della Comunità aumentato di un importo, espresso in zucchero bianco, di 0,56 ECU/100 kg per la campagna di commercializzazione 1992/1993 e per quanto riguarda la barbabietola si intende quale « prezzo comune », il prezzo di base della barbabietola fissato per la Comunità aumentato di un importo di 0,728 ECU/t per la campagna di commercializzazione 1992/1993; che per quanto riguarda il Portogallo, i prezzi istituzionali della barbabietola e dello

zucchero sono allineati sui prezzi comuni a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1992/1993;

considerando che il ravvicinamento dei prezzi precitati alla data del 1° luglio 1992 rende necessario l'adeguamento degli importi compensativi adesione fissati dal regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/91⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 581/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 57.

ALLEGATO

Codice NC	Tabella (²)	Codice addizionale (²)	Importi compensativi «adesione» da riscuotere (-) o da versare (+) nei seguenti scambi	
			dalla Spagna verso i paesi terzi o verso gli altri Stati membri	dai paesi terzi o dagli altri Stati membri verso la Spagna
1212 91 10 ex 1212 91 90 (¹)			ECU/1 000 kg	
			+ 5,35 + 19,80	- 5,35 - 19,80
1701 91 00 1701 99 10 1701 99 90	} 17-6 } 17-7	7337 7340	ECU/100 kg	
			+ 6,00	- 6,00
	} 17-5 1701 11 10 1701 11 90 1701 12 10 1701 12 90	} 17-5	{ 7334 7335	+ 5,52
Importi compensativi di base in ecu da prendere in considerazione per scaglione di 1 %, secondo il caso, di tenore di saccarosio o di zucchero estraibile e per 100 kg netti di prodotti considerati				
1702 60 90 1702 90 90				} 17-10
	1702 90 60	17-11	{ 7350 7351	
1702 90 71				17-12
2106 90 59	21-6	{ 7424 7425		

(¹) Barbabietole da zucchero dissecate o in polvere con un tenore di saccarosio, rapportato alla sostanza secca, almeno del 50 %.

(²) Vedi appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione (GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1801/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 6,considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita dei prodotti importati raggiunga il livello del prezzo indicativo; che è possibile raggiungere tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione; che, per la campagna 1992/1993 i prezzi indicativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1742/92 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che il prezzo di entrata degli altri cereali per i quali non è stato fissato il prezzo deve, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, essere determinato in modo che, per i cereali generali concorrenti, il prezzo indicativo possa essere raggiunto sul mercato di Duisburg;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'entrata delle farine di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2226/88 del Consiglio⁽⁴⁾; che, dai calcoli effettuati in

applicazione di tali norme, risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) dello stesso regolamento sono fissati come segue:

*in ECU
per tonnellata*

Frumento	
(grano tenero e frumento segalato):	221,68
Segala:	201,37
Orzo:	201,37
Granturco:	201,37
Frumento (grano) duro:	264,31
Avena:	193,32
Grano saraceno:	201,37
Sorgo:	201,37
Miglio:	201,37
Scagliola:	201,37
Farina di frumento e frumento segalato:	337,10
Farina di segala:	310,92
Semole e semolini di frumento tenero:	364,07
Semole e semolini di frumento duro:	414,90

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1802/92 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1992****che diminuisce i prezzi dei cereali fissati per la campagna 1992/1993 in applicazione del regime degli stabilizzatori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 3,

considerando che la Commissione ha constatato che, in applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la produzione di cereali nel 1991/1992 ha superato il quantitativo massimo garantito per la campagna in causa; che, in applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, occorre diminuire del 3% i prezzi di intervento dei cereali fissati dal Consiglio per la campagna 1992/1993 e correggere i prezzi indicativi;

considerando che, a fini di chiarezza, è opportuno riprendere nell'allegato al presente regolamento, i bonifici

speciali di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1739/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa per la campagna di commercializzazione 1992/1993, i prezzi applicabili nel settore dei cereali ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi applicabili per la campagna 1992/1993 nel settore dei cereali, sono quelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

	(in ECU/t)		(in ECU/t)
FRUMENTO TENERO		GRANTURCO	
Prezzo d'intervento ⁽¹⁾	163,49	Prezzo d'intervento	163,49
Prezzo indicativo	226,47	Prezzo indicativo comune	206,16
SEGALA		SORGO	
Prezzo d'intervento ⁽²⁾	155,33	Prezzo d'intervento	155,33
Prezzo indicativo comune	206,16	Prezzo indicativo comune	206,16
ORZO		FRUMENTO DURO	
Prezzo d'intervento	155,33	Prezzo d'intervento	220,87
Prezzo indicativo comune	206,16	Prezzo indicativo	269,10

⁽¹⁾ Il prezzo è aumentato di 3,27 ECU/t per il frumento tenero panificabile, conforme ai criteri qualitativi specifici di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18).

⁽²⁾ Il prezzo è aumentato di 4,09 ECU/t per la segala panificabile, conforme ai criteri qualitativi specifici di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1803/92 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 1992****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽⁴⁾, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91, ha precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del

regolamento (CEE) n. 1729/86 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come « altri zuccheri » che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 33,785 ECU per il periodo dal 2 luglio al 30 settembre 1992. Per gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze ottenuti da zucchero bianco o da zucchero greggio, la restituzione alla produzione è stabilita moltiplicando l'importo di quest'ultima per il tenore di saccarosio dello zucchero in causa determinato secondo il metodo polarimetrico espresso in percentuale del suo peso allo stato secco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1804/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1780/92 della Commissione⁽⁶⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁷⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁸⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 giugno 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹⁰⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1780/92, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁶⁾ Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁸⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles; il 1° luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° luglio 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) ([†])
1103 19 10	271,13	277,17
1103 29 10	271,13	277,17
1104 19 30	271,13	277,17
1104 29 15	200,34	203,36
1104 29 35	241,01	244,03
1104 29 95	153,64	156,66

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

([†]) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

relativa agli aiuti concessi dal governo belga ad alcune imprese del settore farmaceutico sotto forma di contratti di programma

(I testi in lingua francese o olandese sono i soli facenti fede)

(92/327/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente a detto articolo 93, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 12 maggio 1986 la Commissione ha chiesto alle autorità belghe la notifica degli interventi pubblici a favore di imprese del settore farmaceutico sotto forma di contratti di programma (« contrats de programme »).

Non avendo le autorità belghe trasmesso le informazioni richieste, la Commissione ha considerato, visti gli ingenti scambi intracomunitari nel settore farmaceutico, che i provvedimenti di cui trattasi costituivano aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, ed ha ritenuto, in base alle informazioni a sua disposizione, che detti aiuti non rispondessero apparentemente alle condizioni previste dall'articolo 92, paragrafo 3, per poter beneficiare di una delle deroghe ivi enunciate. Pertanto, con decisione del 29 luglio 1986, ha avviato nei confronti di detti aiuti il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2. Con lettera del 1° agosto 1986, le autorità belghe hanno tardivamente trasmesso talune informazioni concernenti il sistema dei contratti di programma.

Con lettera del 4 agosto 1986, nell'ambito del procedimento citato, la Commissione ha intimato al governo belga di presentare le sue osservazioni. Conformemente

all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, anche gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati invitati a presentare osservazioni.

II

Le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 5 settembre 1986, in cui indicavano che il sistema dei contratti di programma doveva essere considerato nel contesto della determinazione del prezzo e del prezzo di costo e non nella fattispecie degli aiuti accordati alle imprese. A loro avviso, il sistema dei contratti di programma permetteva alle imprese di meglio pianificare le loro previsioni di spesa rispetto alle entrate in base alle loro proprie previsioni.

Con lettera del 21 dicembre 1987, le autorità belghe hanno annunciato la decisione di cessare l'applicazione del sistema di cui trattasi. Infatti non risulta alla Commissione che siano stati conclusi nuovi contratti di programma. Ciò nonostante, i contratti esistenti continuano a produrre effetti richiedendo la continua alimentazione del fondo destinato a rimborsare i costi supplementari all'assicurazione malattia.

Nell'ambito del procedimento, due Stati membri, otto imprese e un'associazione d'impresa farmaceutiche hanno presentato osservazioni. Con lettera del 6 ottobre 1989, la Commissione ha trasmesso dette osservazioni alle autorità belghe, invitandole a presentarle le loro, che alla data della presente non sono ancora pervenute.

In Belgio, i prezzi massimi dei medicinali sono bloccati; sono possibili deroghe a tale blocco, ma le condizioni stabilite dal ministro degli affari economici per una revi-

sione dei prezzi massimi sono talmente rigorose che le stesse autorità belghe hanno ravvisato la necessità di ammettere aumenti di prezzo a diverse condizioni e hanno all'uopo elaborato il sistema di contratti di programma.

Pertanto, in applicazione del regio decreto belga n. 248, del 31 dicembre 1983, che proroga parzialmente la legge del 9 luglio 1975, recante abrogazione dell'articolo 62 della legge del 14 febbraio 1961 sull'espansione economica, il progresso sociale e il risanamento finanziario e recante istituzione di un regime di prezzi per le specialità farmaceutiche e gli altri medicinali, i ministri degli affari economici e della previdenza sociale possono di concerto concludere contratti di programma con produttori, importatori o confezionatori di specialità farmaceutiche e di altri medicinali, individualmente o in gruppo, o con il settore farmaceutico, al fine di promuovere gli investimenti, l'occupazione, la ricerca di base e l'esportazione.

I suddetti contratti di programma contengono disposizioni sull'andamento dei prezzi delle specialità farmaceutiche e di altri medicinali durante un periodo determinato e nei limiti di una copertura finanziaria fissata annualmente in funzione del bilancio dell'Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità (INAMI) e tenendo conto degli impegni di compensazione delle spese superiori alla copertura finanziaria fissata.

I medicinali oggetto di un contratto di programma sono doppiamente avvantaggiati rispetto agli altri non compresi nei contratti stessi.

Da un lato, i medicinali oggetto di un contratto di programma ai sensi dell'articolo 2 bis della legge del 9 luglio 1975 possono beneficiare di aumenti di prezzo, mentre i prezzi massimi degli altri medicinali sono bloccati a norma dell'articolo 2 della stessa legge e possono unicamente essere aumentati alle condizioni molto rigorose ivi enunciate.

D'altro lato, i medicinali oggetto di un contratto di programma ai sensi dell'articolo 2 bis della legge del 9 luglio 1975 beneficiano di un regime di favore per quanto concerne l'ammissione al rimborso, non essendo soggetti in proposito alle disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto del 2 settembre 1980, e non potendo nemmeno servire da termine di confronto per la determinazione della base di rimborso di altri prodotti. In pratica, ciò significa che i medicinali oggetto di un contratto di programma possono essere ammessi al rimborso anche se esistono sul mercato altri medicinali meno costosi e con

effetto terapeutico equivalente, passibili di esclusione dal rimborso (¹).

Onde evitare che l'onere supplementare degli aumenti di prezzo gravi unicamente sul bilancio dell'INAMI che dovrebbe accollarselo, tale onere è compensato da un fondo costituito ai sensi dell'articolo 85 della legge 1° agosto 1985 relativa a provvedimenti fiscali e di altro genere, alimentato da stanziamenti iscritti nel bilancio del ministero degli affari economici.

La dotazione di bilancio annuale del fondo è la seguente (²):

- 1986: 487 milioni di franchi belgi,
- 1987: 1 128 milioni di franchi belgi,
- 1988: 1 486 milioni di franchi belgi.

III

Gli aumenti di prezzo autorizzati nell'ambito della conclusione dei contratti di programma costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, in quanto permettono ai beneficiari di effettuare investimenti e/o ricerca, di assumere personale e di promuovere le esportazioni senza sostenere i costi di tali misure che normalmente dovrebbero assumersi. Inoltre, come risulta più dettagliatamente dalle considerazioni esposte in appresso, il mercato comunitario dei prodotti farmaceutici è caratterizzato da un'intensa concorrenza e da ingenti scambi intracomunitari (vedi capitolo V).

IV

Aiuti di questo tipo dovevano essere notificati alla Commissione in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Senza notificazione preventiva da parte del governo belga, la Commissione era nell'impossibilità di pronunciarsi nei confronti delle misure in questione prima della loro esecuzione.

Ne consegue che detti aiuti erano illegittimi, sotto il profilo del diritto comunitario, fin dalla loro applicazione. L'assenza della notificazione obbligatoria ha creato una situazione tanto più riprovevole, considerato che gli aiuti sono già stati versati a partire dal 1986.

(¹) Dalle condizioni stesse cui è sottoposta la conclusione dei contratti di programma risulta che, in pratica, soltanto i medicinali messi a punto e fabbricati in Belgio possono essere oggetto di un contratto di programma; poiché i contratti di programma nel settore farmaceutico sono fondamentalmente incompatibili con l'istituzione di un mercato comune, nei loro confronti è stata avviata anche una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 30 del trattato CEE — A/86/40.

(²) Bilancio del ministero degli affari economici per l'esercizio di bilancio 1988 (10), 4/12 — 523/1 — 1988, pag. 135.

A tale proposito, va sottolineata la natura imperativa delle norme di procedura definite all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, che sono di ordine pubblico e la cui efficacia diretta è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 giugno 1973, nella causa 77/72. L'illiceità degli aiuti in questione deriva dall'inosservanza delle norme di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Inoltre, nel caso di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione può avvalersi della facoltà riconosciuta dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973 nella causa 70/72, confermata dalla sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85, e ordinare agli Stati membri di recuperare dai beneficiari l'importo degli aiuti ad essi indebitamente versati.

V

Il mercato dei prodotti farmaceutici presenta alcune caratteristiche che lo distinguono nettamente dai mercati degli altri prodotti di consumo. Da un lato, il consumatore finale di un medicinale ha in genere un'influenza molto limitata sulla scelta del prodotto farmaceutico, almeno per quelli assunti su prescrizione medica. A ciò si aggiunga che la domanda di un determinato medicinale è di solito legata alla cura di una malattia ben precisa e che i medicinali sono scarsamente sostituibili tra di loro. D'altro lato, il mercato farmaceutico è caratterizzato dal fatto che gli enti di previdenza sociale si sostituiscono in parte ai consumatori nel prendere a carico le spese mediche.

Ciò nonostante, il mercato comunitario dei medicinali è caratterizzato da un'intensa concorrenza e da ingenti scambi intracomunitari.

Nel 1984, gli europei hanno consumato prodotti farmaceutici per 25 750 milioni di ecu, importo equivalente allo 0,78 % del PIL della Comunità. In media, il 43 % di tale consumo era fornito da imprese con sede nel territorio dello Stato membro « consumatore », il 23 % da imprese di altri Stati membri e il 34 % da imprese non comunitarie, essenzialmente statunitensi o svizzere (spesso proveniente da consociate installate nei paesi membri).

Le cifre relative al commercio estero (1986) indicano che i prodotti farmaceutici, con un volume di 3,7 miliardi di ecu, sono oggetto di ingenti scambi tra gli Stati membri. La concorrenza tra gli Stati membri si situa anche sui mercati extracomunitari ove la CEE esporta per 5,2 miliardi di ecu.

Il Belgio, che è il quattordicesimo mercato farmaceutico mondiale, rappresenta uno dei principali paesi produttori della Comunità. Nel 1986, la produzione ha raggiunto un valore di 77 miliardi di franchi belgi (1,79 miliardi di ecu) (1987: 79,5 miliardi di franchi belgi). Gran parte delle esportazioni, che ammontavano al 51,6 % della produzione, era destinata ad altri Stati membri, che nel 1986 hanno importato medicinali per un valore di 575,9

milioni di ecu dall'Unione economica belgo-lussemburghese.

Nella loro lettera del 5 settembre 1986, le autorità belghe hanno comunicato che cinque imprese erano interessate dal regime dei contratti di programma e che non vi erano progetti definitivi per altre imprese.

Tuttavia, alla Commissione risulta che nove imprese con un fatturato complessivo superiore a 24 miliardi di franchi belgi, ossia più di un quarto della produzione farmaceutica belga, hanno concluso un contratto di programma. Nel 1985, le loro esportazioni verso gli altri Stati membri (EUR-10) hanno superato i 7 miliardi di franchi belgi.

Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, della situazione del mercato in questione e degli ingenti scambi intracomunitari, gli aiuti di cui trattasi potrebbero incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Un contributo finanziario statale che rafforza la posizione di talune imprese rispetto ad altre, loro concorrenti nella Comunità, deve essere considerato un aiuto recante pregiudizio a queste altre imprese. Gli aiuti in parola, concessi sotto forma di autorizzazione ad aumentare i prezzi, consentono ai beneficiari di ridurre costi che normalmente dovrebbero sostenere integralmente.

Gli aiuti in questione hanno pertanto falsato e continuano a falsare il gioco della concorrenza agevolando il finanziamento di investimenti (macchine, costruzione, ecc.), della ricerca e di misure destinate a promuovere l'esportazione e sovvenzionando inoltre costi connessi all'occupazione.

VI

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato sancisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche ivi enunciate; per quanto riguarda le deroghe a tale principio, quelle previste all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato non si applicano nella fattispecie, data la natura e gli obiettivi degli aiuti in questione.

Gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, devono essere valutati nel contesto comunitario. Per preservare il buon funzionamento del mercato comune e per tenere conto dei principi enunciati all'articolo 3, lettera f) del trattato, all'atto dell'esame dei regimi di aiuto o di qualsiasi misura individuale di aiuto le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, enunciate nel paragrafo 3 dello stesso articolo, devono interpretarsi restrittivamente.

In particolare, le deroghe possono applicarsi soltanto se la Commissione constata che, in assenza di aiuti, il libero gioco delle forze di mercato non basterebbe da solo ad incitare gli eventuali beneficiari ad agire per conseguire uno degli obiettivi perseguiti.

Applicare le deroghe a casi che non contribuiscono a tale scopo, o senza che l'aiuto sia all'uopo necessario, significherebbe conferire vantaggi alle industrie o alle imprese di taluni Stati membri, la cui posizione finanziaria verrebbe così artificiosamente rafforzata, nonché falsare la concorrenza, senza alcuna giustificazione basata sull'interesse comune evocato dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Il governo belga non è stato in grado di fornire, né la Commissione di rilevare, alcun motivo che consenta di classificare gli aiuti in questione in una delle categorie di deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

VII

Ciò premesso, alla luce delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) concernenti gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune regioni, va rilevato che nelle regioni in cui sono situati i beneficiari degli aumenti di prezzo non si manifesta un tenore di vita anormalmente basso né una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui al citato paragrafo 3, lettera a). Le regioni in causa non fanno parte delle regioni suscettibili di beneficiare di questa deroga.

Gli aiuti non soddisfano neanche le condizioni del paragrafo 3, lettera c) per quanto riguarda l'aspetto regionale. In effetti, l'erogazione di aiuti a favore di più imprese di un determinato settore, aventi stabilimenti di produzione situati in regioni diverse, non ha come obiettivo di favorire lo sviluppo di determinate zone e nel caso di specie il governo belga non ha del resto avanzato motivi di quest'ordine per giustificare la conclusione di contratti di programma. Pertanto, gli aiuti non possono beneficiare della deroga in questione.

Quanto alle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), nessun elemento permette di ritenere, in alcun modo, che gli aiuti in causa siano destinati a promuovere un progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia belga. Il governo belga non ha del resto avanzato motivi di quest'ordine per giustificare gli aiuti in questione.

Infine, per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore degli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », va rilevato che gli aiuti in questione, mentre incoraggiano lo sviluppo delle imprese che hanno stipulato un contratto di programma, non facilitano lo sviluppo del settore farmaceutico a livello comunitario e alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Il regime di fissazione dei prezzi massimi e il regime di ammissione al rimborso applicati in Belgio hanno l'effetto di mantenere i prezzi dei medicinali sul mercato belga, in

particolare di quelli rimborsati, a un livello eccessivamente basso, al punto da causare problemi di redditività per numerosi operatori.

Numerosi prodotti farmaceutici sono smerciati in Belgio in condizioni precarie di redditività.

Questa circostanza è stata constatata dalle autorità belghe⁽¹⁾ che, all'atto della creazione del fondo destinato al rimborso dell'INAMI, hanno dichiarato che la necessità di ridurre al massimo l'incidenza del costo dei medicinali rimborsati obbligava il ministro degli affari sociali e l'INAMI a mostrarsi rigorosissimi in relazione al prezzo di un medicinale ammesso al rimborso, e che tale politica aveva conseguenze negative per lo sviluppo dell'industria farmaceutica, la quale doveva sostenere forti spese di ricerca e di investimento, cosicché talune imprese non erano più in grado di procedere a investimenti e assunzioni di personale.

La conclusione di un contratto di programma tra un'impresa farmaceutica e le autorità belghe comporta come conseguenza l'autorizzazione ad aumentare i prezzi dei medicinali nell'ambito di un sistema di prezzi amministrati, senza che i medicinali stessi perdano il loro privilegio di essere rimborsati dalla cassa malattia, il che dà luogo ad un continuo aumento dei ricavi destinato, secondo il contratto concluso, a finanziare investimenti, progetti di ricerca, assunzione di personale e/o promozione delle esportazioni.

Le attività suddette, che le imprese che stipulano un contratto si impegnano a svolgere, rispondono tuttavia all'interesse proprio dei beneficiari degli aiuti, in quanto rientrano nelle normali attività di qualsiasi impresa del settore farmaceutico che voglia mantenere o migliorare la sua posizione sul mercato.

Considerata la forte concorrenza sul mercato farmaceutico comunitario e l'ingente volume degli scambi intracomunitari, si deve constatare che qualsiasi concessione di aiuti, anche indirettamente sotto forma di autorizzazione selettiva ad aumentare il prezzo di un medicinale nel quadro di un sistema di prezzi amministrati, con rimborso dei costi supplementari dell'assicurazione malattia da parte del fondo in questione, ha un effetto particolarmente grave sulla concorrenza tra i diversi produttori.

Tale distorsione è amplificata dal fatto che il mercato farmaceutico belga è un mercato regolamentato. Le stesse autorità belghe hanno affermato che i prezzi imposti incidono notevolmente sulla redditività delle imprese produttrici, impedendo eventualmente loro di finanziare gli investimenti essenziali nei settori della ricerca e dello sviluppo e della produzione, l'assunzione di personale e perfino la promozione delle vendite.

(¹) Documento parlamentare, Senato, sessione del 1984-1985, 873, pag. 6, 23. 5. 1985.

Benché dette attività rispondano all'interesse proprio delle imprese farmaceutiche che vogliono garantirsi la propria efficacia a medio e a lungo termine, data la limitata redditività imposta dal governo belga, unicamente le imprese che abbiano potuto concludere un contratto di programma sono eventualmente in grado di realizzarle.

Inoltre, la concessione di un aiuto sotto forma di un'autorizzazione selettiva all'aumento del prezzo nel quadro di un sistema di prezzi amministrati determina conseguenze molto più gravi della concessione di un aiuto normale sotto forma di sovvenzione in conto capitale o di sovvenzione per gli interessi di un credito, di durata limitata; contrariamente a tale tipo di aiuto, l'autorizzazione ad aumentare i prezzi provoca un reddito aggiuntivo permanente, equivalente alla regolare erogazione di un contributo annuale, pari alla differenza dei prezzi e dopo l'aumento, moltiplicata per il volume dei medicinali venduti. A lungo termine, il fatturato supplementare derivante dalla conclusione di un contratto di programma dovrebbe in tal modo superare i costi complessivi degli investimenti e delle attività per i quali il beneficiario si è impegnato.

Ammettere aiuti sotto forma di contratti di programma che consentano a un numero limitato di imprese farmaceutiche di aumentare il loro prezzo sul mercato belga — invece di permettere un aumento generale del livello dei prezzi — significherebbe imporre ai concorrenti di dette imprese uno svantaggio suscettibile di costringerle a ritirarsi parzialmente o totalmente dal mercato.

Pertanto, gli aiuti in parola non favoriscono lo sviluppo del settore comunitario considerato ed alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, ai sensi del paragrafo 3, lettera c) dell'articolo 92.

VIII

Concludendo, gli aiuti concessi sotto forma di contratti di programma sono illeciti, in quanto il governo belga non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Inoltre, non soddisfano le condizioni necessarie per poter beneficiare

di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CEE.

Di conseguenza, non possono essere conclusi nuovi contratti di programma tra le imprese farmaceutiche e le autorità belghe e gli aiuti da essi derivanti devono essere soppressi dalla data della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi sotto forma di contratti di programma a favore di imprese farmaceutiche sono illegittimi per violazione delle norme di procedura previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE. Essi sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è tenuto a non concludere nuovi contratti di programma e a sopprimere gli aiuti derivanti dai contratti pregressi a partire dalla data della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno del Belgio informa la Commissione, entro due mesi dalla data della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

relativa agli aiuti concessi dal governo francese in favore della cessione delle attività del gruppo MFL (Machines françaises lourdes) produttore di macchine utensili pesanti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/328/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

In seguito ad informazioni pubblicate nella stampa francese, la Commissione ha invitato le autorità francesi, con lettera del 22 febbraio 1988, a notificarle taluni interventi pubblici a favore delle società del gruppo MFL.

Nonostante ripetuti solleciti, le autorità francesi non hanno dato risposta alle richieste della Commissione. Per questo motivo, e dato che nutrivano giustificati dubbi circa la compatibilità con il trattato dei suddetti presunti interventi di Stato, la Commissione decideva di avviare il formale procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. In proposito, la Commissione ha tenuto conto della forte concorrenza in atto fra i produttori di macchine utensili della Comunità, per cui qualsiasi aiuto concesso ad un determinato produttore comporta un alto rischio di distorsione della concorrenza.

La decisione veniva comunicata al governo francese, con lettera del 22 dicembre 1988, con l'intimazione a presentare osservazioni. Gli altri Stati membri venivano informati con lettera del 12 maggio 1989.

Infine, una comunicazione con l'invito agli altri interessati a presentare le loro osservazioni è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 20 maggio 1989.

II

Le prime informazioni sugli interventi pubblici sono state comunicate dalle autorità francesi con lettera del 14 marzo 1989 e completate, su richiesta della Commissione, con lettere del 15 giugno e del 20 luglio 1989.

In base a tali informazioni, in marzo e maggio 1988 le autorità francesi avevano deciso di contribuire ai programmi di risanamento economico delle unità produt-

tive del gruppo MFL, che erano stati venduti ad altri produttori nell'ambito della procedura di amministrazione controllata (« redressement judiciaire ») aperta nel 1987.

MFL è una holding costituita nel 1983, dopo la fusione di varie imprese produttrici di macchine utensili, in due consociate di produzione: Forest Line e Berthiez Saint-Étienne. La struttura del gruppo è stata completata da due società di commercializzazione negli Stati Uniti: MFL Inc. e Goldsworthy.

Il gruppo MFL è stato costituito nel quadro del programma per le macchine utensili, attuato in Francia nel periodo 1982-1985 con il sostegno pubblico allo scopo di riorganizzare e favorire la ristrutturazione del settore in preda a gravi difficoltà. L'idea alla base del programma consisteva nel raggruppare diversi piccoli produttori di macchine utensili in difficoltà per costituire grandi gruppi più idonei a fronteggiare la concorrenza estera. Nel quadro di tale programma, il governo francese ha investito circa 2 600 milioni di franchi francesi (366 milioni di ecu), sotto forma di prestiti con partecipazione agli utili (61 %) e di sovvenzioni e anticipi da rimborsare (39 %), finanziando varie iniziative, come azioni di riqualificazione sociale e formazione (40 %), ricerca e sviluppo e iniziative commerciali (32 %), nonché ammodernamento degli impianti produttivi (28 %). In merito agli aiuti previsti dal programma per le macchine utensili, va rilevato che nel 1986 la Commissione ha deciso di chiudere un procedimento di esame senza sollevare obiezioni sull'esecuzione del programma, tenuto conto del suo contributo allo sviluppo di un settore d'importanza strategica per la Comunità.

Il governo francese interveniva nella costituzione del gruppo MFL assumendo, tramite la Sopari (Société nationale de participation et de restructuration industrielle), una partecipazione di maggioranza (35,2 %). Veniva ottenuta nel contempo la partecipazione di nove gruppi industriali francesi (Usinor, Sacilor, Renault, Alsthom, Peugeot, Schneider, Snecma, Dassault, Aérospatiale). Si trattava per lo più di gruppi nazionalizzati con la caratteristica comune di essere utenti finali dei prodotti di MFL. È così che MFL è stato costituito come produttore specializzato di macchine utensili per settori strategici. La produzione di MFL per settore d'acquisto risultava così ripartita: aeronautica (30 %), armamenti (20 %), energia (10 %), industria automobilistica (6 %), industrie meccaniche ed altre (34 %).

Alla fine del 1986, le consociate di produzione del gruppo MFL presentavano le seguenti caratteristiche:

- Forest Line (FL): stabilimenti situati ad Albert (Somme) e Capdenac (Lot), specializzata essenzialmente nelle fresatrici: 602 dipendenti, fatturato di 376 milioni di franchi francesi, con 71 milioni di franchi francesi di perdite nella gestione ordinaria; dal 1983 FL ha subito 191 milioni di franchi francesi di perdite.
- Berthiez Saint-Étienne (BSE): stabilimento situato a Saint-Étienne (Loire), specializzata in cellule di lavorazione flessibili, torni pesanti e rettificatrici: 508 dipendenti, fatturato di 242 milioni di franchi francesi, con 112 milioni di franchi francesi di perdite nella gestione ordinaria; dal 1983 ha registrato 389 milioni di franchi francesi di perdite.

Queste cifre indicano chiaramente che, fin dalla sua costituzione nel 1983 e nonostante un consistente aiuto statale nel quadro del programma delle macchine utensili, stimato a circa un miliardo di franchi francesi, MFL si è trovata sempre in gravi difficoltà. Questa difficile situazione era condivisa anche da altre imprese francesi, beneficiarie di aiuti nell'ambito dello stesso programma; essa era dovuta soprattutto alla recessione generale nel settore e all'impossibilità di sostenere la concorrenza dei produttori esteri. Di conseguenza, molte di queste imprese venivano dichiarate in fallimento o venivano acquistate da gruppi giapponesi o da altri gruppi europei.

La situazione di MFL si faceva insostenibile nel novembre 1987, quando veniva dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti e i Tribunaux de commerce francesi sottoponevano le società del gruppo ad amministrazione controllata. Questo regime temporaneo era diretto a permettere di valutare la situazione finanziaria del gruppo e le possibilità di risanamento. In tale contesto, il governo francese avviava contatti per reperire nuovi investitori per il salvataggio di MFL. In esito a tali contatti si manifestavano due diversi gruppi interessati a rilevare le consociate di MFL, previa la loro liquidazione. Veniva così programmata la ripresa delle attività di MFL, dopo la sua liquidazione e la cessione degli impianti produttivi a seguito delle due offerte presentate dai potenziali acquirenti.

FL: nel gennaio del 1988 il Tribunal de commerce di Parigi decideva di accettare l'unica offerta di acquisto presentata. Il gruppo francese Brisard (700 milioni di franchi francesi di fatturato e 1 200 dipendenti) offriva 8 milioni di franchi francesi per il capitale d'azienda di FL, esclusi i crediti esigibili. Brisard s'impegnava inoltre a conservare 495 dei 558 posti di lavoro precedenti. Veniva così costituita una nuova impresa, Brisard machine-outil (BMO) sul quale Brisard accettava formalmente di conferire 65 milioni di franchi francesi. Il finanziamento fisso privato di BMO doveva essere completato con 45 milioni di franchi francesi messi a disposizione da altri investitori, in forma di prestiti a medio e lungo termine. Infine, nel marzo del 1988 il governo francese decideva di contribuire alla ripresa della società con 25 milioni di franchi francesi in forma di anticipo da rimborsare: il rimborso doveva essere scaglionato nei dieci anni successivi ai primi sei esercizi contabili a decorrere dalla cessione

dell'azienda, a condizione che a tale data la quota del « cash flow » sul fatturato superasse il 15 %.

D'altra parte, le autorità francesi decidevano di finanziare, per i 63 lavoratori non riassunti da BMO, un programma sociale straordinario. Questo contributo straordinario dello Stato, di 4,972 milioni di franchi francesi, è stato erogato al di fuori del FNE (Fonds national de l'emploi), il regime generale di aiuto applicabile in Francia in caso di licenziamenti. Tale bilancio supplementare prevede, a favore dei lavoratori interessati, indennità complementari di licenziamento, premi per l'occupazione, assegni di riqualificazione professionale e, se del caso, assegni straordinari per il pensionamento anticipato.

BSE: la cessione della seconda società di produzione del gruppo MFL è avvenuta in due fasi, stante l'esito negativo del primo tentativo.

Nel marzo del 1988, il Tribunal de commerce di Saint-Étienne, incaricato dall'amministrazione controllata di BSE, decideva di accettare un'offerta d'acquisto congiunta presentata dal gruppo francese Smits-Lievre e dalla società belga Pegard. Questi offrivano 5 milioni di franchi francesi per l'acquisto del capitale d'azienda di BSE, esclusi i crediti esigibili. Gli acquirenti s'impegnavano nel contempo a conservare 160 dei 344 posti di lavoro esistenti. Il programma di cessione prevedeva la costituzione di una nuova società, Berthiez Productics (BP) nella quale i nuovi azionisti dovevano conferire 12 milioni di franchi francesi. Altri 30 milioni di franchi francesi sarebbero stati forniti, in forma di prestiti a medio e lungo termine, da investitori privati. Infine, nel maggio del 1988 il governo francese decideva di contribuire ai programmi di ripresa di BP con 17 milioni di franchi francesi erogati in forma di anticipo da rimborsare, a condizioni identiche a quelle concesse a BMO, vale a dire nei dieci anni successivi ai primi sei esercizi contabili a decorrere dalla data della cessione, purché a tale data la quota del « cash flow » sul fatturato superasse il 15 %.

D'altra parte, come nell'altra fattispecie, il governo francese decideva di finanziare, a favore dei lavoratori licenziati, un programma sociale dal costo di 16,2 milioni di franchi francesi diretto agli stessi obiettivi di quello varato per FL.

Tuttavia, nonostante il loro impegno, i nuovi azionisti non riuscivano a rilanciare le attività dell'impresa. Nell'ottobre del 1988 erano a loro volta costretti a sottoporre la società ad amministrazione controllata. Il Tribunal de commerce di Saint-Étienne riesaminava ancora una volta le prospettive di risanamento di BP e, infine, la possibilità di una seconda cessione delle attività ad un altro investitore privato interessato all'acquisto della società. Su tale base, nel novembre del 1988 il tribunale accettava una delle due offerte iniziali ricevute da nuovi acquirenti potenziali. Va notato in proposito che le due offerte erano praticamente equivalenti per quanto riguarda il prezzo d'acquisto e le condizioni sociali e vertevano entrambe su una cessione delle attività patrimoniali, senza successione nel passivo. Secondo il verbale del tribunale, venne accettata l'offerta che garantiva la posizione finanziaria più sana fin dall'inizio, in forma di finanziamento fisso. Venne così preferita l'offerta presentata dal gruppo Brisard, che già aveva assunto il controllo dell'altra ex società del gruppo MFL.

Brisard offriva un prezzo d'acquisto di 7,4 milioni di franchi francesi per l'avviamento, gli impianti e i crediti esigibili di BP e s'impegnava a creare una nuova società conservando 140 dei 169 posti di lavoro. Dal canto suo, il comune di Saint-Étienne acquistava il terreno e gli edifici della precedente BSE per 4 milioni di franchi francesi, firmando con la nuova società un contratto d'affitto.

In questo caso, il governo francese non concedeva anticipi alla società nata dalla seconda cessione, la Berthiez SA. Tuttavia, tenuto conto dei nuovi licenziamenti derivatine, il governo francese decideva di finanziare, per i lavoratori licenziati, un nuovo programma sociale straordinario di 3,5 milioni di franchi francesi, con caratteristiche identiche ai programmi già applicati per FL e BSE.

Va notato infine che, nel quadro della consultazione con gli altri interessati, i governi di due altri Stati membri hanno presentato osservazioni, comunicate alle autorità francesi con lettera del 7 settembre 1989, con l'invito a rendere noti eventuali commenti entro il termine di un mese. In merito, non è pervenuta alcuna risposta.

III

Nel suo esame degli interventi pubblici a sostegno delle società di MFL, la Commissione ha accertato in che misura detti interventi contengano elementi di aiuto alla luce degli articoli da 92 a 94 del trattato CEE.

Da un primo esame, risulta che le autorità pubbliche francesi sono intervenute a favore di MFL in due diverse forme: finanziando i programmi sociali straordinari a favore dei lavoratori licenziati e concedendo anticipi per i programmi di risanamento delle società sorte dalla cessione delle attività di MFL.

Quanto al primo tipo d'intervento statale dei programmi sociali straordinari per i lavoratori licenziati, alcuni dei loro elementi — e cioè le indennità complementari di licenziamento e le spese straordinarie per il pensionamento anticipato, prese a carico dello Stato e che rappresentano costi normali per un'impresa che opera una riduzione del personale — dovrebbero quindi essere attribuiti alla società in corso di ristrutturazione. Nel presente caso non è tuttavia possibile sostenere che i contributi statali suddetti costituiscono aiuti che esonerano le nuove società da spese che le imprese precedenti erano costrette a sostenere per la riduzione del personale. Gli acquirenti delle aziende liquidate non avevano alcun obbligo legale nei confronti dei lavoratori esclusi dalle loro offerte. Per questo motivo, l'aiuto concesso ai lavoratori licenziati non può essere interpretato come a beneficio delle nuove imprese, nel senso che le esoneri da spese che avrebbero dovuto sostenere per ridurre il personale, giacché tale riduzione era comunque implicita nel sistema stesso di

cessione nell'ambito dell'amministrazione controllata. Si può quindi concludere che, nel caso di specie, come affermato dalle autorità francesi, gli aiuti per i programmi sociali hanno di fatto ottenuto lo scopo di ridurre le conseguenze negative della disoccupazione per i lavoratori interessati, senza avere effetti positivi per le nuove società.

Quanto al secondo tipo d'intervento, sembra che la concessione di anticipi implichi un duplice elemento di aiuto. Da un lato, quello inerente al fatto stesso di prestare danaro senza interessi, esonerando le nuove società da costi normalmente connessi con il finanziamento dei loro programmi di ripresa. Inoltre, un secondo elemento di aiuto risulta dalle condizioni stabilite dallo Stato per il rimborso degli anticipi, con periodi prolungati di franchigia per il rimborso del capitale e una formulazione condizionale che lo fa dipendere dal « cash flow » futuro e che potrebbe in ultima analisi portare all'assenza di rimborso, trasformando alla fin fine gli anticipi in vere e proprie sovvenzioni. Nessuna di queste condizioni corrisponde a quelle di mercato normalmente applicate alle operazioni di credito. Esse sono state invece deliberatamente stabilite dalle autorità francesi per facilitare il risanamento delle imprese.

In conclusione, si può ritenere che gli aiuti di Stato insiti nella concessione di un anticipo di 42 milioni di franchi francesi a condizioni diverse da quelle di mercato abbia agevolato la ripresa delle attività di MFL da parte delle nuove entità giuridiche sorte con la cessione delle sue attività patrimoniali.

Va notato che gli aiuti insiti negli anticipi sono illeciti sotto il profilo del diritto comunitario fin dal momento in cui sono stati erogati, giacché le autorità francesi non li hanno previamente notificati alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Va rammentato in proposito che — tenuto conto del carattere imperativo delle norme procedurali stabilite dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, che assumono rilevanza anche dal punto di vista dell'ordine pubblico e di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto l'efficacia diretta, nella sentenza del 19 giugno 1973, causa 77/72 — all'illegittimità degli aiuti di cui trattasi non si può rimediare a posteriori.

Il carattere illegittimo di tutti gli aiuti considerati è dovuto dall'inosservanza delle norme procedurali stabilite dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Per di più, nel caso degli aiuti incompatibili con il mercato comune, la Commissione può — avvalendosi di una facoltà riconosciuta dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 luglio 1973, causa 70/72, e confermata nella sentenza del 24 febbraio 1987, causa 310/85 — chiedere agli Stati membri che gli aiuti erogati illegalmente vengano restituiti dai beneficiari.

IV

Gli aiuti suddetti hanno inoltre falsato la concorrenza tra i produttori della Comunità. Il contributo dello Stato, che rafforzi la posizione di alcune imprese di fronte alle imprese concorrenti nella Comunità, avrà infatti ripercussioni per queste ultime. Va notato al riguardo che l'industria delle macchine utensili nella Comunità ha subito dalla metà degli anni '70 un drastico ridimensionamento, dovuto essenzialmente a due fattori: da un lato, la recessione economica mondiale che ha ridotto notevolmente gli ordinativi e, dall'altro, la crescente concorrenza dei paesi terzi. Questi due fatti hanno vivamente stimolato la già intensa concorrenza tra i produttori della Comunità. Di conseguenza, qualsiasi aiuto ad un determinato produttore, che lo esoneri da costi normalmente a suo carico, rafforza la sua posizione nei confronti degli altri concorrenti che non ricevono aiuti, ed altera quindi artificialmente la posizione competitiva rispettiva. In questa situazione, le consociate di MFL sono state tradizionalmente presenti sui mercati esteri in concorrenza con altri produttori della Comunità. Nel 1986 MFL ha esportato il 62 % della sua produzione e il 17 % di tali esportazioni era diretto agli altri Stati membri. D'altra parte, le macchine utensili sono oggetto di notevoli scambi comunitari. In base alle statistiche Nimex, le esportazioni intracomunitarie di macchine utensili sono ammontate nel 1988 a 2 268 milioni di ecu; la Francia ha contribuito a tale totale nella misura del 6,5 %. D'altra parte, le importazioni comunitarie in provenienza da paesi terzi sono ammontate, nello stesso anno, a 4 032 milioni di ecu.

V

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato stabilisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche ivi enunciate. Il trattato prevede peraltro alcune deroghe a tale regola generale.

Le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2, non trovano applicazione nella presente fattispecie, data la natura degli aiuti, che non tendono al conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

D'altra parte, l'articolo 92, paragrafo 3 del trattato elenca gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. Detta compatibilità ai sensi del trattato va stabilita nel contesto della Comunità e non in quello di un singolo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tenuto conto del principio enunciato all'articolo 3, lettera f) del trattato, in sede di esame di qualsiasi regime di aiuti o di un aiuto specifico, le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate restrittivamente. In particolare,

esse si applicano solo se la Commissione constata che, in assenza di aiuto, il libero gioco delle forze di mercato non basterebbe da solo ad incitare i beneficiari eventuali ad agire in modo da conseguire uno degli obiettivi stabiliti dalle deroghe stesse.

In ordine alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune regioni, va rilevato che nessuna delle regioni in cui sono situati gli stabilimenti di MFL — Capdenac, Albert, Saint-Étienne — presenta un tenore di vita anormalmente basso o gravi forme di sottoccupazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), in base alle modalità stabilite dalla Commissione⁽¹⁾. D'altra parte, gli anticipi non sono stati erogati in base a regimi di aiuti regionali, ma in base a decisioni ad hoc del governo. Inoltre, l'aiuto insito negli interventi suddetti non presenta le caratteristiche di un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), giacché la sua concessione non era subordinata ad un investimento o alla creazione di posti di lavoro, come specificato nella comunicazione della Commissione del 1979 sui principi del coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale⁽²⁾.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli aiuti in questione non erano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né di un progetto atto a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Le autorità francesi non hanno del resto invocato questa deroga.

L'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) stabilisce inoltre una deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. In proposito, come già detto, la necessità dell'aiuto dovrebbe comunque essere chiaramente dimostrata, provando cioè che senza l'aiuto non sarebbe stato raggiunto l'obiettivo fissato nella deroga. Nell'intervento statale in esame, gli aiuti consistenti nella concessione di anticipi a condizioni diverse da quelle di mercato non sembrano essenziali, nemmeno tenendo conto degli obiettivi fondamentali perseguiti dalle autorità francesi: garantire la prosecuzione dell'attività delle aziende cedute e salvaguardare i relativi posti di lavoro. In base alle previsioni finanziarie elaborate dalle autorità francesi, nei primi tre anni di funzionamento le nuove società registreranno un flusso di profitti, al lordo dell'imposizione fiscale, di un valore attuale pari a 42 milioni di franchi francesi e 2 milioni di franchi francesi, rispettivamente, per BMO e BSA.

⁽¹⁾ GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

Nell'ultimo anno del triennio suddetto, i profitti al lordo delle imposte rappresenteranno, rispettivamente, il 4,3 % e il 6,8 % del reddito complessivo. Alla luce di queste previsioni finanziarie, le società interessate risultano in grado di sostenere il costo di anticipi concessi alle condizioni normali del mercato del credito. Pertanto, anche dal punto di vista degli obiettivi perseguiti dalle autorità francesi, gli aiuti in questione rappresentano un vantaggio assolutamente artificioso, privo di giustificazione. Gli aiuti non appaiono giustificabili nemmeno sul piano comunitario, tenuto conto degli effetti altamente distorsivi che detto vantaggio artificioso esercita sulla vivace concorrenza in atto fra i produttori.

Va osservato che, in seguito agli ingenti aiuti ricevuti da MFL per l'ammodernamento degli impianti industriali e la ristrutturazione, nell'ambito del programma per le macchine utensili, le imprese nate dalla cessione non hanno bisogno, per consolidare la loro posizione concorrenziale, di effettuare in futuro notevoli investimenti, ma dovranno piuttosto procedere ad una razionalizzazione e ad un miglioramento delle loro politiche di gestione, come affermato nei programmi di risanamento presentati alla Commissione.

È opportuno rammentare in proposito che le stesse società hanno beneficiato di vari altri contingenti. Da un lato, le sostanziali plusvalenze risultanti dall'acquisto delle attività ad un prezzo ampiamente simbolico, nell'ambito della procedura di liquidazione di MFL. Le plusvalenze risultanti dalla costituzione di Brisard Machine-Outil sono stati stimati dalla società stessa a 90 milioni di franchi francesi; non si dispone di stime per Berthiez SA. D'altra parte, le nuove imprese hanno iniziato l'attività con una manodopera più adeguata. La riduzione del personale è stata attuata senza costi per le società stesse, giacché le decisioni dei tribunali sulla cessione delle attività nell'ambito dell'amministrazione controllata hanno interrotto il rapporto giuridico fra le società che proseguono l'attività suddetta e i lavoratori licenziati, a seguito dell'acquisizione.

Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione è giunta alla conclusione che gli aiuti concessi dal governo francese per la prosecuzione dell'attività di MFL da parte delle nuove società costituite con la cessione dei suoi attivi non possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Gli aiuti suddetti risultano pertanto concessi illegalmente, sotto il profilo del diritto comunitario, dato che il governo francese non ha adempiuto agli obblighi stabiliti dall'articolo 93, paragrafo 3. Come indicato sopra, in siffatti casi la Commissione può chiedere agli Stati membri di ordinare ai beneficiari la restituzione degli aiuti erogati illegalmente. In ogni modo, in base all'esame effettuato, detti aiuti risultano incompatibili con il mercato comune giacché, mentre incidono sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, non presentano nel contempo i requisiti per l'applicazione di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato. Gli aiuti in questione debbono pertanto essere soppressi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto pubblico alle società Brisard Machine-Outil (BMO) e Berthiez Products (BP), costituite in seguito alla cessione delle attività patrimoniali di MFL, aiuto erogato in forma di anticipo di fondi d'importo di 25 milioni di franchi francesi e, rispettivamente, 17 milioni di franchi francesi, a condizioni diverse da quelle normali di mercato, è stato concesso illegalmente in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3; esso è inoltre incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Articolo 2

Gli elementi di aiuto presenti nell'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 devono pertanto essere soppressi a decorrere dalla data della loro concessione.

Per quanto riguarda l'anticipo di 25 milioni di franchi francesi alla Brisard Machine-Outil, la Francia è tenuta a convertirlo in un credito normale, a tasso d'interesse e condizioni di rimborso conformi a quelli di mercato, con data di valuta effettiva corrispondente a quella della sua erogazione, a revocarlo integralmente, ovvero ancora, a prendere ogni altra misura atta a garantire che gli elementi di aiuto siano integralmente soppressi.

Non va invece richiesta la soppressione dell'elemento di aiuto contenuto nell'anticipo di 17 milioni di franchi francesi concesso alla Berthiez Products in quanto il beneficiario originario è stato dichiarato in fallimento e il beneficiario finale, la Berthiez SA non ha assunto le passività della BP.

Articolo 3

La Francia informa la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarsi. In caso di esecuzione tardiva della decisione, si applicheranno le norme nazionali sulla corresponsione degli interessi di mora dovuti allo Stato con decorrenza dalla notificazione della decisione.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Leon BRITAN

Vicepresidente